STATUTO

ALLERONA

1585

1834

STATVTO DE LERONA

Nel nome de Dio et della Vergine Maria et de tutti li Santi et
et Sante della Celeste Corte et di santo Sano et san Giouanni
Aduocati del detto Castello Contado della Mag.ca Città d'Orvieto
nouamente riscritto con licenza del Prestant.mo Conseglio gene-
rale di essa Città nel primo anno et mese del Pontificato del S.mo
S.r nostro SISTO per diuina prouidenza papa Quinto, et revi-
sto et collationato con il suo proprio al tempo dell'Ill.mo S.r Confaloniere
S.r Felice marabottini, et Conseruatori della Pace di essa Città S.r Christo-
fano Tecciti S.r Leonardo Sabatini, et del S.r Organtino Rossi, Vinto per
il Conseglio generale di detto Castello, existente Podestà di detto Castel-
lo il S.r Caualier Scipione Sensati et m. Paulo Turani suo substi-
tuto et Pietro de Gianne, Giommo di Meio, et Latrino de Nenno
Conseglieri di detto Castello. et questo sia et possa essere a perpetua
pace et eterna quiete et Commune utilità del detto Castello

ANDREA GAVAZENI SCRISSE.

De la elettione offitio et salario dl Podestà . Caplo . p°.

Ad honore et reuerentia dell'Omnipotente et magno Idio et della gloriosa Vergine Maria de la quale la chiesa prin, cipale del detto Castello de Lerona et del suo piouerio et tenuta; et e capo nel Castello; et delli santi apostoli Pietro et Paulo; et de tutti li santi et sante de la corte celeste, et della sacra et san, ta chiesa Romana; et à pacifico et tranquillo stato della ma, gnifica Città d'Oruieto et delli Mag.ci S.ri Confalonieri et Cons.vi et delli Cittadini della detta Città Signori naturali di detto Castello de Lerona et de loro successori et descendenti huomini et persone del detto Castello; Noi Statutarij predetti statuimo et ordinamo che il Podestà del Castello de Lerona sia eletto per li Mag.ci SS.ri Confaloniere et Conseruatori della pace, et per il R.mo Mons. Gouernatore et per li Cittadini à quello deputati et in detta Città de Bossolo cauato, come che l'altri Podestà dell'al, tri Castelli della detta Città se cauaranno, et secundo che ad es, si Mag.ci SS.ri Gouernatore et Conseruatori parerà et piacerà. Il qual Podestà debbia et sia tenuto imprima del suo offitio iu, rare ad sancta dei euangelia corporalmenti manu tactis scri, pturis ius reddere et osseruare à tutti et singuli huomini et persone che adomandaranno ragione à se secundo la forma de la ragione statuti et ordinamenti predetti del detto Castello; et conseruare et augmentare il Castello et Borgo le mura, li fossi et tutti li

ministrationi del detto Castello et distretto et a quelli hauere sol,
lecitudine et uigilanti cura gouernare mantinere regere in buo,
no pacifico et tranquillo stato, et nissuna cosa publicamenti oue,
ro occultamente operare contro la Città d'Orvieto et Cittadini di
detta Città et i Conseglieri del detto Castello quali saranno per
tempo del suo offitio; Et tutte quante le sopradette cose diligen,
temente fare et operare con ogni meglior modo. Il qual Podestà
habbia et hauer debbia per suo salario et mercede delli sei mesi
delli quali dura il suo offitio fiorini dodeci di moneta Oruetana
cioe de lire cinque per fiorino et piu adomandar non possa; Et
che l'detto Podesta del detto Castello non possa dimorare ne stare
fuor del detto Castello et offitio piu di tre giorni senza licenza
delli Conseglieri del detto Castello; et se oltra il detto tempo piu
dimorasse se debbia computare nel suo salario; et sia tenuto
tutti li statuti et ordinamenti del detto Castello a pieno cono,
scere et riuedere et quelle mandare ad essecutione et oltra di
questo sia tenuto il detto Podesta ricercare et far ricercare per
causa di danni dati alli campai e balyo. et altri per li Consigli,
ri del detto Castello eletti et deputati al tempo, et tutti quelli
che per essi culpabili saranno trouati li debbia punire secun,
do la forma delli Statuti, et in fine del suo offitio sia tenu,
to et debbia il detto Podesta assegnare et lassare in mano del
Camerlengo del commune del detto Castello un Sancione di ua,
lore de dui grossi et sia tenuto il detto Podesta al fine del suo of,

2v

fitio assegnare et relassare in mano del Camerlengo del det-
to commune tutti i libri Civili, Criminali, et de danni dati;
la qual cosa non facendo cada in pena de vinticinque lire
de denari, li quali il Camerlengo sia tenuto del salario di es-
so farlo ritener; la qual cosa se il Camerlengo non facesse del
suo propio sia tenuto —

Della elettione delli Conseglieri del detto Castello: Cap.° 2.

Item statuirono et ordinarono che li Conseglieri del Castello de Lerona siano et esser debiano quattro buoni huomini nati in detto Castello overo nel suo distretto et debiano pagar datij et Colte; et debiano fare tutte le fattioni del Commune et siano cavati per Bussolo fatto per il Conseglio del detto Castello overo per li huomini deputati nelle Calende del mese di Gennaro, et nelle Calende del mese de luglio In modo che il loro offitio duri sei mese incominciando come è detto di sopra; Et se alcuno del numero di detti Conseglieri mancasse che li altri Consiglieri habiano authorita di chiamare Uno de suoi Congionti in luoco di esso accio che si adempia il numero di quattro. Quali Conseglieri cosi de Bossolo cavati ciascheduno d'essi debiano et siano tenuti in principio del loro offitio iurare ad sancta dei evangelia manu tactis scripturis venire al Conseglio tan-

te uolte quante uolte saranno ricerchi per il Podestà, et dar
meglior consiglio che per utile del Commune considerarano
sopra la proposta, ouero proposte letta, ouero lette, et la di
chiaratione et detto di essi Conseglieri non si debbia reuoca
re se non in meglio: Et niente consigliare fuori de la propo
sta à pena secundo nelli statuti si contiene; Et ciascheduno
che non uenisse al Conseglio, et nelle cose predette fusse negli
gente paghi di pena per ciascheduna uolta cinque soldi di
denari, li qual Conseglieri nel modo predetto come di sopra ca
uati renuntiar non possano ma totalmente siano con
stretti et tenuti iurare, Et debiano in principio del loro of
fitio chiamare dui buoni et experti huomini per ciascheduno
li quali si chiamino agionti et huomini chiamati con li qua
li alcuna uolta habiano parlamento insieme de fatti del Co
mune, et che durante il loro offitio debiano ogni ragione
del Commune conseruare, et sempre star uigilanti allo stato
et pace del Commune della Città d'Oruieto, et delli Cittadini
di essa Città. Et ad utilità pacifico et tranquillo uiuere del
li huomini et persone del detto Castello. Et che senza licenza
del Podestà non possano in alcun modo far Conseglio, ne in
quello proponer cosa alcuna che uenisse contra lo stato et uti
lità de la Città d'Oruieto, et del Commune di detto Castello

De la elettione et offitio del

Camerlengo dl Cõe. Cap.° 3.°

Item statuirono et ordinarono chel Camerlengato del Commun de lerona à Calende de Gennaro ouero in Calende de luglio se debbia uendere cioe mandare à bando et à quello che meglio farà sarà dato et deliberato per sei mesi ouero per un anno come parerà et piacerà alli Conseglieri del detto Castello de lerona. Qual Camerlengo sia tenuto in principio del suo officio iurare ad sancta dei euangelia manu tactis scripturis il suo offitio bene et diligentmente fare et operare. li beni salarij et tutte l'entrate che peruenissero al Commune cogliere, et tutte le spese occurrenti al Commune pagare. Et il detto Cammerlengo nisciuna spesa nel suo libro metta ne faccia mettere se prima non sarà fatto il pagamento, pena cento soldi de denari. Et sia tenuto il detto Camerlengo finito il suo offitio integramente rendere buon conto, et al suo successore dare assegnare in termine di tre di tutti et singoli denari pegni et cioche hauesse de beni de detto Commune à pena predetta. Et nõ di meno detti denari et cose sia tenuto rimettere et cioche hauesse ritenuto ouero riceuuto da special persona sia constretto summariamente restituire. Et il detto Camerlengo non possa spendere de denari del Commune senza espressa licentia delli suoi Conseglieri alla pena predetta, et se alcuna cosa spendesse oltra la forma predetta s'intenda del suo proprio hauere speso. Et quando occorresse alcuna spesa sopra de pagamenti et fattioni del detto

commune per non pagar a tempo cioe per difetto del detto Camer
lengo del suo proprio sia tenuto.

De la elettione et offi° del balio. cap°. 4.

Item statuirono et ordinarono che il Balio del Commu,,
ne sia eletto per li Consiglieri del detto Castello in prin,,
cipio del loro offitio. il qual Balio sia tenuto promettere et iu,,
rare de fare tutti et singule citationi, relationi, executioni, cō,,
mandamenti et cioche ad esso sarà commesso imposto et neces,,
sario. Et in essercitio del offitio per el commune de Lerona et
de special persone et de ciascadun di quelli. et a quello ouero alla
relatione et detto di quello se stia et credasi tanto in le cause ciui,,
le quanto criminale il qual Balio habbi per ciascuna citatione et
ciaschedun citato sei denari. In le cause ciuile a petitione de spe,,
cial persona cioe da quello che farà citare dentro nel Castello di
Lerona, ma di fuori del detto Castello dui soldi per ciaschedun
miglio per ciascheduna tenuta dui soldi ad instantia de terza
persona da uinti soldi in su. Et non possa togliere per tenuta
panni de letto ne armi, et sia tenuto il detto Balio tutti li pe,,
gni per quello accettati incontinente assegnare al Camerlengho
del Commune pena de diece soldi per ciaschedun pegno excetto
non fusse ad instantia de terza persona quale sia tenuto as,,
segnare al principale; Del suo salario stia in arbitrio delli
Consiglieri. et sia tenuto il detto Balio in principio del suo

offitio iurare ad sancta dei euangelia manu tactis scripturis
fare l'offitio in buona fede lealmenti et senza alcuna frau,,
di; Et debbia ancora obedire à tutti et singuli mandati et
precetti del Podestà, et ogni di dui uolte cioe la mattina et
la sera al manco andare et representarsi auanti ad esso Pode
stà à ueder se uuol alcuna cosa à se commandare, et se con,,
trafacesse paghi in nome di pena cinque soldi di denari per
ciascheduna uolta quali si debiano computare nel suo salario.

Dela elettione et offitio de parti tori et estimatori del Commune. Cap.º V.

Li Estimatori partitori et prouisori delli danni dati
siano eletti per li Consiglieri del detto Commune in prin,,
cipio del loro offitio et siano et esser debiano quattro buoni huo,,
mini del detto Castello l'offitio de quali duri sei mesi; Qua,,
li quattro huomini cosi eletti siano partitori de beni et co,,
se de tutti et singule persone de detto Commune dentro et
de fuori del detto Castello et tanto fra li congionti et pa,,
renti, quanto ancora fra li altri che hauessено cose commu,,
ne insieme, et debiano estimare tutti li danni dati che à lo,,
ro fusse dimandato, et incontinenti reportare la Extima
al Podestà, et detto Podestà sia tenuto subito mandare per
quelli quali hauesseno fatto extimare detti extime, et à quel,,

li notificarle, et far pagare detti extimatori della loro merce,,
de secondo meritaranno. Et detti Extimatori debiano hauer
per mercede et premio loro per ciaschedun termine che loro met,,
teranno tanto infra consorti quanto infra special persone
dodeci denari, Ma quando essi ouero alcuno di essi andassino
per le predette termination ouero extime habino per ciaschedu
no et ciaschedun miglio dui soldi de denari. Et che nisciuno
possa emendare alcun danno se non sara extimato per li pro,,
uisori predetti, excetto che per il Podesta ad alcuno ouero ad
alcuni sara commesso non essendo loro presenti. Et ancora
siano refettori de le dote et accrescimento de dota de le donne
et extimatori insolutu. datore et adiudicatore de beni et cose
de ragione et fattione, per refettione delle dote et accrescimento
delle dote delle donne tanto in dare restituire et assegnare quā,,
to ancora in riceuere; et siano tenuti uedere le cose da essere
extimate, et seco hauere de Vicini et bene informati dele cose
da essere extimate, et con quelli hauer colloquio et dechiara,,
tione di essa cosa et del ualor di essa et da quelli riceuere cor,
poral iuramento di essa cosa bene et diligentemente da ex,
timarla, Et il Podestà delle predette cose sia tenuto far ex,
eguitione, Et ciochè ancora per essi ouero per duo di essi se,,
cundo la forma del presente capitulo in alcuno delle pre,,
detti casi. Et quello che s'apartiene al loro offitio per essi
sarà fatto, gesto, et operato uaglia et tenga pleno iure, come

si fusse fatto per tutti et nisciuna cosa se possa opponer con„
tra. Et il Podesta del detto Castello sia tenuto et debbia cia„
scheduno di quelli nel loro offitio fauorire. Et le cose per essi
ouero duo di essi fatte inuiolabilmente far osseruare. Et li
sopradetti Offitiali et ciascuno d'essi in loro offitio et in
ciascaduno deli predetti expressi casi habino piena balia, po„
testa iurisditione et arbitrio di uedere, uconoscere, com„
mandare, sententiare et tutte et singule cose fare come huo„
mini iudici competente far possano.

De la pena de quelli che non ac„ cettaranno l'offitio. Cap.o VI.

Item statuirono et ordinarono che ciascheduno eletto oue„
ro de Bossolo estratto ouero chiamato ad alcuno offitio
del Commune et non uolesse accettare, se fusse Consigliere, o„
uero Camerlengho sia tenuto et debbia pagare ottanta sol„
di senza alcuna diminutione et de facto, pena soluta, non si„
a constretto accettar l'offitio; ma per il Conseglio generale ne
sia chiamato un altro. Ma l'altri offitiali di qualunque con„
ditione se siano et non uolessero accettare detto offitio pa„
ghino et siano tenuti di pagare in nome di pena uinti sol„
di de denari et de fatto senza alcuna diminutione, li
qual denari il Podesta del detto Castello in uinculo di

iuramento subito sia tenuto fatta la renuntiatione quel-
li ouero quello con effetto far pagare et in continente fac-
cia eleggere un altro al predetto offitio, et tale renunti-
ante non possa esser eletto a nessuno offitio de li a dui anni
prossimi da uenire.

Del salario de Conseglieri del detto Castello. Cap.o Vij.

Item statuirono et ordinarono che li Consiglieri del detto Castillo alla fine del loro offitio habiano et ha-
uer debiano per loro salario delli sei mesi lire tre de de-
nari per ciaschaduno cioe di detto salario il Camerlengo
del detto Commune ne debbia comprare massaritie de
stagno et quelli à loro consignare et che in altro conto
detto salario non si possa mettere.

Che li ordinamenti fatti per li Consiglieri vecchi non si possano reuocare per li nuoui. Cap.o Viij.

Item statuirono et ordinarono che cio che fatto
fusse per li Consiglieri del detto Commune per li

6v

altri Consiglieri seguenti revocar non si possa se non fussino insieme li Conseglieri nuovi et vecchi.

Del salario delli Ambasciadori del Commune. Cap°: ix.

Item statuimo et ordinamo che chi andasse ad Orvieto per fatti del Commune d'ogni tempo habia et debia havere dal Commune predetto soldi dodeci de denari per suo salario et mercede per ciaschedun di che stesse per fatti del Commune à sue spese et non piu, salvo non fussino mandati piu di longa, come Roma, et altri luoghi del quale il piu sia rimesso nelli Consiglieri del detto Castello.

De la pena de chi recevesse del Commune denaro alcuno. Cap°: x.

Item statuirono et ordinarono chel Podestà del detto Castello tutti i denari pervenienti al Commune in alcun modo receva ne faccia recevere se non per il Camerlengo del Commune ad pena de cinque lire de denari per ciascuna volta. Et niscuna persona ardisca ne presu-

ma de denari al Commune peruenienti dare ad alcuno pe-
na de dieci soldi perchi controfacesse:

De la cera che se compra per santa maria d'Agosto. Cap.o XI.

Ad honore et reuerentia de la gloriosa Vergine Maria statuimo et ordinamo che ogni anno nella festiuita de santa Maria del mese d'Agosto per il Camerlengho del Commune se compri un Cerio de ualore de diece lire de denari et quello il detto Camerlengho debbia apresentare à santa Maria d'Oruieto. Jtem dui altri Cerij de ualore de cinque lire l'uno delli quali l'uno se debbia apresentare à santa Maria principale chiesa del detto Castello: et l'altro à sant'Angelo: Jtem una facola di peso d'una libra la quale si debia presentare nella festa de san Roccho all'altare suo in sant'Angelo. Jtem due facole de peso d'una libra. de le quale una si debbia apresentare al Preti de santa Maria et l'altra al Preti di santo Angelo.

Del salario del Podesta quando andasse per fatto del commune. Cap.o XII.

Jtem statuirono et ordinarono chel Podesta del detto Ca-

ſtello habbia et hauer debbia da detto Commune per ciascun giorno quale andasse ouero stesse in seruitu del Commune fuori del tenimento del detto Castello oltra il suo salario sol. di quaranta de denari.

Che niscium da lerona exerciti podestaria nel detto Castello. Capo. XIII.

Item statuimo et ordinamo che l'offitio del Podestà de lerona non si possa per modo alcuno administrare da alcuno del detto Castello, et administrandosi quelli atti si ano nulli.

Chi puote esser Massaro, ò Consigliere. Capo. XIIII.

Item statuimo et ordinamo che tutti quelli che fussino fatti massari dal Commune de lerona siano bene stanti et habitanti per diece anni in detto Castello possano esser Consiglieri et altrimente non.

Ordine da tenersi in ciò non prouede il presente Statuto. Capo. XV.

Item statuimo et ordinamo che tutti quelli constitutioni

che non fussino nel presente Volume de Statuti, si debbia stare all'ordinationi dello Statuto della Magnifica Città d'Orvieto.

Libro Secundo

Del modo et ordine nel procedere nelle cause ciuile. Cap.° I.

Statuimo et ordinamo chel Podestà del detto Castello in ciaschedun giorno non feriato la mattina insino à terza, sia tenuto stare al Banco de la ragione de le cause Ciuili, et la ragione et la iustitia rendere et ministrare a tutte et singule persone che inanzi ad esso adomandaranno la ragione fare et commettere le citationi et bannimenti secundo che ad esso parerà et in le cause ciuile procedere et quelle terminare secundo la forma delli Statuti del detto Castello et tutte et singole cose operare et fare circa le predette cose, le quale all'offitio delle cause Ciuili si conuengano et apartengano de iure; secundo la forma delli statuti et buoni consuetudini del Castello de Lerona.

Chel Podestà del detto Castello sia tenuto far ragione a chi la domandara. Cap.° 2.

85

Item statuirono et ordinarono chel debitore citato per il Balio del Commune una uolta in persona, ò, dui uolte à casa de la sua solita habitatione et in diuersi giorni cioe uno per l'altro seguente à petitione de qualunche persona ouero libello Et se il citato non comparisse per insino all'hora de terza, la qual hora passata à petitione del Creditore se pronuntij la tenuta nelli beni del debitore prima delli mobili, secundo delli immobili, Tertio sopra le uendite per la quantità del debito ouero de la cosa adomandata. et stiasi al iuramento del Creditore, ouero d'altra persona in arbitrio del Podestà, et di essa tenuta detto Podestà faccia exegutore il Balio del Commune, et habbia termine il Reo diece di à rescuotere la tenuta mobile. et uinti lo stabile in nome de debitore. et se il Reo negasse non uoler dar detta tenuta. se commetta la exegutione contro de lui per tutta la quantità de la cosa adomandata et per le spese. Quali termini passati se citi il Reo che uenghi à raccogliere la tenuta. la quale se non la raccogliesse in termine de dui di dopoi la citatione et accusatione della contumacia; se bandisca tre uolte in diuersi giorni auanti alla porta et fenestra del Palazzo del detto Castello. et al più offerente se deliberi. et tal deliberatione cosi fatta uaglia et tenga de ragione. Ma se si uendesse più quantità che il debito. cauate le spese legitime, quel più al reo sia restituito. Ma se non bastasse la tenuta predetta de nuouo sia reagrauato et in conti-

nenti sia venduta senza altra sollennità Non dimeno sia lecito à tal debitore ouero Reo raccogliere detta tenuta nel modo predetto venduta in termine d'un mese dopoi la detta venditione fatta con ragione del Creditore per l'Actore predetto, et per la medesma quantità che fusse venduta à tali offerenti Ma se non se trouasse chi essa tenuta volesse comprare, sia tenuto il Podestà detta tenuta far extimare, et al detto Creditore consignare per dui huomini da esser eletti per il Podestà, et l'auctorità de esso Podestà interponere in tal processo cosi ordinato et fatto. Et nisciuna cosa per alcuno se possa opponere, et tal tenuta cosi deliberata sia libera del creditore, ouero di quello che essa comprarà et di essa sia vero patrone et possessore Salvo iure de chi hauesse meglior ragione (Ma se comparirà il Reo infra termine de raccoglier la tenuta et adomandarà esser reuocata la tenuta, se reuochi satisfatte prima le spese legitime da esso, et data la caretione se sarà suspetto de Judicio Sixti et iudicatum soluendo. Altrimente in nisciun modo sia audito. Ma se li Citato comparirà in termine receuto primo datoli il iuramento et adomandato se la petitione che per l'actore sia tenuta de fare in tutto, ouero in parte, et de tutto quello che se farà confesso sia condennato infra el termine à se dato per il Podestà, paghi dia et osserui à lo Attore; ma se fusse la quantità ouero la extimatione della cosa quaranta soldi in su infra diece dì, et se infra il detto termine non pagarà, ouero non satisfarà come che è detto, se pro-

8v

proceda à datione della tenuta et à tutte le cose contra esso Reo come di sopra si contiene, ouero esso pigliare et retinere personalmenti, se la tenuta de beni suoi non fusse recipiente; ma non dimeno fatta prima la detta pronuntiatione extimatione et adiudicatione de la predetta tenuta in fede dell'actore del debito adomandato ouero de la cosa adomandata per publico instrumento, ouero de legitimo numero de Testimonij degni de fede auanti il detto Podestà. Altrimente se non sarà prouato per l'actore come che è detto nella tenuta de secundo decreto dare extimare adiudicare et appropriare se possa per li extimatori, et per la Corte à tali Actori petenti; ma se il Reo negasse tutta o uero parte de la petitione, se dia all'Actore termine cinque di à prouare et più in arbitrio del Podestà prima fatta la contestatione de la lite, et prestito iuramento calumniȩ dall'una parte et dall'altra cioè che lo Actore iuri che non adomanda con animo de calumnia, ma che crede iustamente adomandare, et lo Reo conuenuto che iuri iustamente defenderse, et non con animo de calumnia et fatta la detta contestatione de la lite; il Podestà dia termine diece di à prouare all'una parte et all'altra, nel qual termine ciaschedun delle parti possa produrre positioni, et articuli alli quali si debbia rispondere con iuramento per parola Credo et non Credo, et non uolendo rispondere, se habino per confessi o negati secundo più nuoce alla parte che hauesse à rispondere, et nel detto termine habiano

à produrre tutti li loro testimonij che potessino produrre et siano
citati per il Balio del detto Castello, et debiano iurare presente
la parte o, almeno citata et se la parte protestasse de Interroga-
torij habbia termine un di à produrle, et producendo o, no, si
possano examinare detti Testimonij, et passato il detto termine de
diece di dati à producere, se publichi il processo con termine di
tre di ad opponere et se si opponesse alcuna excettione che hauesse
ad infringere li detti Testimonij habino termine quattro di à pro-
uare detti excettioni, et passato detto termine, il Podestà asse-
gni il termine alle parti tre di à produrre li instrumenti et o-
gni loro ragione, et se alcuna delle parti uolesse conuenire contra
à detti instrumenti habbia termine dui di ad opponere le sue ex-
cettione, et à prouarle, et passati detti termini si habia per conclu-
so in causa et il Podestà admonisca le parti ad odire la sententia,
et sia tenuto il Podestà espedir dette cause quale fussino da uin-
ticinq; lire in su in un mese; et li detti termini et sollennità non
si osseruino nelle cause da diece lire in giù, Et nelle cause de
parenti et affini insino al terzo grado, et nelle cause de sala-
rij, et cause de seruitij; ne in le cause infra quelli che hauesse-
no cose commune da partire ne in le cause de le bestie da parti-
re quale cause s'habino à conoscere per il Podestà summariamen-
te, et con iuramento, et senza figura de iuditio, et in di feriati
et non feriati in utilità dell'huomini, come la State, et la Vendem-
mia et debiansi expedire dette cause in termine XV. di dal di

105 de la petitione à pena de quaranta soldi per ciascuna uolta che'l Podestà contrafacesse, et se accadesse alcuna controuersia infra li parenti possa ciascheduno delle parte inanti alla contestatione della lite adomandare il compromesso, et il Podestà debbia astrengere dette parte ad elegere li parenti ouero amici commun da elegersi per le dette parti li quali arbitri habbino à comparire inanti al Podestà ad accettare detto compromesso et iurare fidelmente, et esso laudo dare infra termine de quindeci dì à la pena da imporsi per il detto Podestà.

De chi facesse citare et non cōparisse. Cap.o 3.o

Item statuirono et ordinarono che qualunque persona facesse alcuno citare et non uenisse à domandare al citato ouero uenisse et non adomandasse, paghi al citato uenienti dui soldi de denari per ciascheduna uolta, et le spese de le scritture al Podestà per le quale il Podestà à se faccia dare il pegno.

Del iuramento decisiuo. Cap.o 4.o

Item statuirono et ordinarono che qualunche persona in qualunche causa offerisse stare al iuramento deci-

siuo che la parte sia tenuta iurare o, referire all'altra parte, et non uolendo iurare ne referire se habbi per confesso et diasi il termine diece di a pagare et quando fusse iurato non si debbia piu ricercare la causa.

Del pagamento de la exequtione. Cap.° V.

Item staticirono et ordinarono che il debitore condennato quale non pagasse il debito in termine a se assegnato paghi et sia tenuto de pagare al podestà per la sua exequtione dodeci denari per libra, et se nel termine pagasse non sia tenuto pagare alcuna exequtione ma se sopra la petitione in scriptis o uero senza, seu libello in scriptis dato alla parte per l'actore le adomande siano negati ouero la lite fusse contestata all'hora il salario de sei denari per ciascheduna si paghi in tempo de la contestatione de la lite, ouero nelle responsione predetti, et che habbia luoco tanto nelle cause ordinarie, quanto ancora nelle summarie et altre qualunque siano, altrimente quello che sarà fatto in causa non uaglia ipso iure.

Che il iuramento de l'Actore sia creduto insino à diece soldi. Cap.° VI.

11v

Item statuirono et ordinarono che il iuramento del Cre-
ditore per insino alla summa de diece soldi se magiure
non fusse la quantità adomandata et l'Actore sia tenuto di
buona fama et i litiganti siano del detto Castello; ma se lo
Actore, ouero il Reo uolesse adomandare altri diece soldi ne
l'uno ne l'altro sia udito per insino ad octo di se non per pro-
ua d'altri. quando altro monstrasse se hauere la quantità de
uinti soldi et da li in giù se magior quantità non fusse adoman-
data, basti riceuere la probatione d'un testimonio summaria-
mente.

Del modo de fare la sequestratio-ne. Cap.o VII.

Item statuirono et ordinarono che la sequestratione sia fatta
a petitione de ciascheduno petente iurante esser suspet-
to il debitor suo et non possidere beni mobili, ne immobili in
detto Castello, ouero in suo distretto tanto che bastino a satis-
fattione del debito, et se si trouasse il debitore possidere beni
mobili et immobili nel Castello di Serona ouero nel suo distretto,
incontinente la sequestratione se riuochi, Et se quello contro il
quale è la sequestratione uolesse dare idoneo fideiussore de obedi-
re alla ragione et de iudicio sixti et iudicato pagare, se reuo-
chi la sequestratione, cioe dato la ricolta; ma se la sequestratio-

ne non si reuocasse in cinque di se dia in tenuta al Creditore per la quantita del debito et per le spese primo fatta la fede del debito per publico instrumento ouero per idonei Testimonij summaria-mente riceuuti, et receuuto il salario prima secundo la forma delli presenti Statuti, si proceda contro di lui de dar la tenuta et nissiuna sequestratione se possa fare contro li Leronesi à petitione de Forestieri et se si facesse nulla de ipso iure uaglia.

Che sia conuenuto prima il principale che il fideiussore. Cap.º VIII.

Item statuimo et ordinamo chel principale sia conuenuto prima che il fideiussore se li beni del principale ouero esso personalmente se ritrouarà et che se possa conuenire nella ragione del Castello de Lerona altramente sia lecito al Creditore agitare contro qualunque che riceuesse quel fideiussore che appare nell' instrumento ouero per idonei Testimonij come fideiussore obligato ouero che haues-se l'instrumento de la recognitione del debito, ouero l'instrumento de la conseruatione senza danno benche ciascheduno de essi appare insolidum obligato, ouero che prouarà ad minus per duo Testimonij da esser receuuti summariamente per il Podestà del detto Castello esser fideiussore non obstante ch' appara principalmenti et insolidum obligato et à petitione del fideiussore ouero che hauesse l'instrumento de la recognitione del debito, ouero l'instru-

mento dela conseruatione senza danno ouero prouasse per Te„
stimonij come è detto summariamente se astringa et sia de„
tenuto il principale à pagar il debito al Creditore et ad conser„
uare esso fideiussore dal debito del quale con esso instrumento
appare obligato. Et le predette cose habbino luogho tanto in le
cause Ciuili, quanto Criminali, et de danni dati, et il Pode„
stà sia tenuto tutte et singule cose predette inuiolabilmente ob„
seruare à pena de cinque libre de denari.

Chel debitore detenuto per un de„ bito possa esser detenuto per l'al„ tro. Capto. IX.

Item statuirono et ordinarono che il debitore condennato à
petitione del Creditore quando la tenuta de beni non si tro„
uasse, si possa per ogni debito personalmente detinere et de di et
de notte; et ciascaduno detenuto per alcun debito, ouero qualun„
que altra causa fusse, si possa recommendare, et detinere per al„
tra persona in quel medesimo di et hora, insinche satisfarà il Cre„
ditore, ouero idoneamente lo cautelarà. Et niscieno se possa pi„
gliare in alcun modo per alcun debito nella Chiesa, ne in casa
della sua solita habitatione, ne in giorni Paschali, et se fusse pi„
gliato non sia detenuto, ma in continente debbia esser relassa„
to.

Chel minore de uinti anni et figliolo di fameglia in niscium modo causa ouero forma obligar se possa. Cap°. X.

Item statuirono et ordinarono che il minore de uinti anni quale non hauesse patre in alcun modo senza licentia del Tutore ouero Curatore ouero de tre suoi parenti piu congionti, ne il figliuolo de fameglia senza consenso del Patre, se ad alcuno in alcun modo de iure ouero causa obligar se possa excetto non apparisse publicamente se esser legitimo administratore et altrimente se si trouasse alcuno deuesse ipso iure la obligatione sia nulla non obstante il iuramento ne alcuna ragione saluo ancora et excetto che se tal minore de uinti anni che non hauesse patre et ancora tal figliuoli de fameglia fussino minori de sedeci anni se saranno Artefici ouero il figliuolo starà con il Patre ouero non contrahendo ouero contrattando uel trafficando de mercantie in uendere, comprare, et ogn' altra cosa fare nell' arte sua in qualunche cose mobili et ancora in lauorio et causa di lauoro con conduttore et altro qualunche fusse con il quale trafficassino ouero alcuna cosa facessino nelle cause sopradette se habbino come patri di fameglia et magiori; et tutte le cose per quelli fatti uaglino et tenghino tanto quanto fussino fatti per li magiori loro. Et le predette cose habbino luoco alle future, et

13v

il Podestà per iuramento sia tenuto ogni obligatione et contrat-
to fatto per alcun minore ouero figliuol de fameglia nel modo so-
pradetto far cassare à petitione del Patre et della Matre del Tu-
tore, Curatore, ouero tre più congiunti; et nisciuno ardisca ne
presuma contro tal persone contrattare se non nel modo sopra-
scritto ad pena de diece libre; Ma de Minori et tali se creda al
iuramento de dui ouero tre più congionti. Et le predette cose si-
ano fatti summariamente senza petitione et libello giorno feri-
ato non obstante.

Che siano constretti summariamente li promissori della cosa o del prezzo. Cap.o XI.

Item statuirono et ordinarono che il promissore della co-
sa ouero del prezzo per causa d'opere ouero seruitij
sia tenuto pagare infra tre giorni à quello che li hauerà agiu-
tato et se tale agiutatore adimandare à quello quale si non
pagasse sia constretto de facto alla promessa del seruitio et
ancora de mangiare et bere, et le predette cose siano fatte su-
mariamente expresse senza strepito et figura de iuditio di fe-
riato in alcun modo non obstante.

Che l'instrumenti publici ouero

laudi et precepti siano mandati ad exequtione. Cap.° XII.

19 Item staturono et ordinarono che il debitore citato legitima-
mente ouero presente, ouero absente sarà la sua contuma-
cia all'hora debita accusata ueduto il publico instrumento del
debito à petitione del Creditore, personalmente sia constretto, o-
uero de beni suoi sia messo in tenuta per la quantità del detto
debito et delle spese ad eletta del detto Creditore per il Podestà del
detto Castello de Allerona, ne sia relassato insinche al detto Cre-
ditore de detto debito hauerà integramente satisfatto; saluo che
tal Reo constretto possa opponere all'infrascritti excettioni, ouero
una de quelli contra detto instrumento, per la quale, ouero per
le quali infra otto di sia tenuto prouare dal di del termine à se
dato per le quale se non prouarà paghi in nome di pena uinti sol-
di denari, excetto che se opponerà excettione de falsità et non pro-
uarà infra il detto termine paghi in nome di pena diece libre de
facto et senza alcuna deminutione; uolemo non dimeno che con-
tro li publici instrumenti nulla excettione se possa opponere, se non
le falsità prescripti et pacti che fussino infra le parti che non sia-
no contenuti nell'instrumento, et ancora dicemo, et statuimo che
cioche è detto dell'exequtioni de publici instrumenti quel medes-
mo detto delle sententie et condemnationi precepti laudi et arbi-
tramenti liquidi, ouero liquidati, et ancora testamenti, et altre

ultime uolunta. auanti il detto Potesta in publica forma producti.

De chi adomandaſse il conſiglio del ſapiente. Cap.º XIII.

Item Statuimo et ordinamo che se alcuno dicesse se esser agrauato de alcuna sententia, ouero commandamento da alcuno qualunque sia acto ouero processo commandamento ouero da altro aggrauamento iniquamente, ouero iniustamente tanto in le cause Ciuili quanto Criminali, et de danni dati et qualunche altri atti siano et uorrà appellare infra cinque di dopoi data la sententia ouero sopra ciascadun processo precetto ouero da qualunque altro acto, sententia, o grauamento. Et le predette cose se intendano da diece libre in sù in danni dati tanto. Ciascuno che adomandasse il conseglio del sapiente sopra le predette cose ouero alcuna delle predette cose come di sopra sia tenuto il Podestà tal consiglio dare et concedere alle spese dell'una et l'altra parti; et doppò la dichiaratione del Conseglio, il perdente paghi integramente le spese al Vincente; primo fatto d'accordo il ponto della questione, et del dubio, et secundo il conseglio di esso Sapiente, et cosi debbia osseruare; qual consiglio adomandato detto Podestà in nisciun modo proceda; et se procederà non uaglia quel che facesse dopoi il consiglio adomandato; Non dimeno uolemo che se colui che adomanda il

De chi adomandasse, Et ancora chi adomandasse il conseglio del sapiente in ciascuna causa esso Potestà sia tenuto esso conseglio concedare alle spese
Ard.s Gaualanus.

Consiglio non depositarà il salario tanto del Consultore quanto ancora per la mercede de le scritture et delli acti et quanto ancora del messo che portasse il punto delle dette questioni infra dui di dal di della petitione del detto Conseglio la qual cosa dal detto termine inanzi s'habbia per non domandato; Et il Podestà possa in detta causa procedere come de prima.

De l'oblatione del libello. Capo. XIIII.

Item statuirono et ordinarono che il libello overo petitione siano dati da lo Actore al Reo se sarà domandato le spese del Actore de la petitione de vinticinque libre, overo della cosa che valesse detta quantità, et da li in sù quanta sia la quantità de la cosa, et da li in giù non se dia libello ne petitione se fusse adomandato, ma summariamente si proceda, et offerto il libello che contenesse la quantità de vinticinque libre overo cosa che valesse detta quantità come è detto, se dia termine al Reo cinque di à respondere al libello nel qual termine se il Reo non responderà à lo Actore, se ricerchi il Reo ad petitione dell'Actore che infra il secundo di comparisca dinanti al Podestà ad odire et vedere la pronuntia de la tenuta da farsi per il detto Podestà per la quantità che si contiene nel libello, overo petitione, detto termine passato se dia all'Actore la tenuta de be-

15v

ni del Reo per la quantità adomandata et per le spese; primo
fatta la fede del debito adomandato per publico instrumento
ouero per idonij Testimonij degni di fede summariamente re-
ceuuti, pagato il salario quale secundo la forma delli Statuti
se proceda come di sopra nel capitulo de datione tenutę se con-
tiene, tenuta reuocar non si possa ne hauere alcuno recurso,
se non hauerà al Creditore integramente satisfatto de tutto
quello che nel libello, ouero petitione se contiene; Et in cia-
schadun libello basti specificare semplicimente la causa ouero
la instruttione della petitione; ma se il Reo nel secundo ter-
mine dichiarato comparirà, ouero alla petitione responderà
sia odito per il Podestà, et la sua resposta se admetta, et in
causa se proceda come sarà de ragione. Et detto Podestà per
qual si uoglia acto Ciuile ó Criminale non possa adomanda-
re ne hauere se non dui soldi, et quello che respondesse, ó con-
tradicesse alla petitione da farsi nel medesmo instante non
sia tenuto à pagar cosa alcuna.

Che la donna dotata non succe-da nelli beni del dotante, et hauē-do figliuoli non possa ad alcuno de la sua dote concedere se non per rata alli figliuoli. Capit°. XV.

Item statuirono et ordinarono che la Donna dotata, ouero da esser dotata dal Patre, ouero dalla matre, fra-tello, ouero fratelli, ouero dall'Auo paterno, ouero mater-no, Zio, ouero Nepote o, da qualunque altro dotante, non possa essa donna dotata ne i descendenti di quella ritornare ne succedere ne alcuna cosa adomandare, ouero hauere nel-la heredità, ouero per heredità ouero successione delli predetti ouero d'alcuno de quelli che l'hauessino dotata, ouero de de-scendenti de quelli ouero alcuno de quelli per linea masculi-na insino che uiuerà alcun maschio delli predetti. Et nissu-na donna possa ad alcuno in alcun modo titulo ragione o ca-usa della sua dote dare, ouero concedere se non alli figliuoli, o-uero figliuole per equal portione tanto. Et si desse non uaglia de ipso iure, possa non dimeno moderatamente lassare per l'anima sua à ragione de diece per centinaro secundo la for-ma della ragione. Et se la donna morisse senza figliuoli le-gitimi et naturali di essa et del suo marito legitimamente nati et il marito superuiuente guadagni il marito la ter-za parte della doti in quanto il matrimonio sia tra il marito et la moglie con coppula carnale consumato secundo il rito della sacrosanta Romana Chiesa, altrimente non gua-dagni cosa alcuna.

Delle ferie da obseruarsi.

13

16v

Cap.° XVI.

Item statuirono et ordinarono che la ragione nelle cause Ciuili non se faccia nel giorno di domenica et delle Pasque, ne in le feste della Vergine maria, et delli santi Apostoli Pietro et Paulo et delli altri Apostoli, ne in la festa de santa Maria magdalena, ne in la festa di santo Ansano, et de santo Bastiano, et santo Rocho, et di santo Bernardino; et tutti li Venerdi del mese di Marzo, ne in le feste che si riguardano nel detto Castello. Ne dalla feste de san Giouanne del mese de Giugno, per insino al di della feste de santa Maria d'Agosto, et nel tempo delle Vendembie, cioe dalla festa de santa Croce del mese di Settembre, insinche dette Vendembie saranno fatte. se non dell'opere dell'estate et delle Vendembie et tutte l'altre opere et della parte delli frutti che si debiano hauere dalli lauoratori delle terre tolte à lauoreccio et ad affitto, et del biado prestato; Et in le cause de Pupilli, et dell altre cause da la ragione permesse. Et si contrafacesse non uaglia in alcun modo; Ma nelle cause Criminali il Podestà del detto Castello di ciascun tempo possa et debia conoscere, procedere et esse cause nel modo debito terminare non obstanti ciascheduna delle predette ferie tanto ad honor de Dio et delli suoi santi, quanto delle altre cose.

Del modo de fare li compromessi. Cap.° XVII.

Item statuimo et ordinamo che qualunque hauesse lite ouero in qualunque modo se uertisse tra li parenti et affini per insino al terzo grado auanti il Podestà del detto Castello che incontinente il Podestà sia tenuto et debia in uinculo de iuramento ad pena de cinque libre de denari fatta la petitione et la contestatione della lite et la examinatione de testimonij tal parenti litiganti à petitione de ciascune di essi parenti personalmente à tal lite et questione in qualunque modo sia infra essi uertenti in modo che non sia chiara ad compromettere nelli arbitri et arbitratori ouero in arbitrio come che alle parti piacerà. Et il grado de consanguinità se intenda secondo la ragione canonica in modo che li fratelli cugini in esso grado de consanguinità siano intesi et totalmente siano concluse; ma se la lite ouero la questione senza cagione sarà chiara, il Podestà sia tenuto detta lite et questione diffinire, et de ragione terminare al debito fine; ma se la lite o questione uertisse auanti al detto Podestà infra qualunque sia de qualunque conditione et stato fusse de qualunque causa doue non apparisse publico instrumento sententia laudo, ouero commandamento, qual causa per sententia non se diffinisse, ouero diffinita non fusse in termine de dui mesi dal

di della petitione fatta per l'actore, ouero per li actori tanto in nome proprio de quelli quanto in nome d'alcuno, ouero d'alcuni. Qual termine passato il detto Podestà nelle cause Ciuili sia tenu= to et debbia per iuramento ad pena predetta astrengere le parti à compromettere nelli arbitri et arbitratori, come che ad essi piacerà conuenire, et se le detti parti ouero alcuna di esse, re= cusassino di fare il compromesso, tal recusante non sia odito, et il Podestà incontinente fatto il compromesso ouero inanzi à suo beneplacito faccia pagare al detto recusante uinti soldi de denari senza alcuna diminutione, et in ogni modo sia tenuto esse parte astrengere à fare detto compromesso; et li Arbitri et Arbitratori detto Podestà sia tenuto astrengere ad accettare detto compromes= so quale non uolendo accettare paghino in nome di pena uinti soldi per ciascaduno che non uorrà accettare, qual pena pagata non sia constretto più ad accettare, ma sia eletto un altro in luogho di quello; quali arbitri ò arbitratori uno ouero più sia= no tenuti et debiano laudare infra le parte de tutto quello se con tiene nel compromesso infra trenta di dopoi fatto il compromesso alla pena de uinti soldi per ciascuno, quale il Podestà faccia pa= gare senza alcuna diminutione, et non dimeno detto compro= messo sia nullo, saluo se il termine fusse prolongato con uolontà delle parti, Quali arbitri ouero arbitratori allhora non siano te= nuti alla pena, Saluo ancora che se li arbitri ouero arbitrato= ri commandaranno alle parte deponere alcun salario per il

il conseglio del sapienti hauere, et ad altre cause occurrenti nelli ar-
bitramenti sopradetti et per le parti, ouero alcuna di essi stare, qual
conseglio del sapiente non si potendo hauere et ancora altre occurren-
ze à quelli in la causa ouero in le cause sopradetti per difetto de la
parte, ouero delle parti per causa de depositione de salarii, ouero
per difetto d'alcuno de essi ò d'alcuno di esse; che allhora li Arbi-
tri, ouero arbitratori non siano tenuti alla pena; ma piu presto
dette parti ò alcuna di essi per difetto di quale se stesse quale in-
curra nella predetta pena; et ad ogni laudo et arbitramento dan-
do et ferendo per quelli ouero allhora lato et dato per quelli dette
parte obedire; et contra detto laudo et arbitramento se possa oppo-
nere; ma totalmente uaglia et tenga de ragione, et non possano
le detti parti ouero alcuna di esse quella sententia, ouero alcuno
arbitramento reuocare ne da quelli in alcun modo appellare, ne a-
domandare che sia reducto ad arbitrio de buon homo; et se altrimen-
te fusse fatto per alcuna delle parti predetti, che tale reuocatione ap-
pellatione ne alcuno acto contra li predetti lodi, sententie, arbitra-
menti et diffinitioni non uaglia ne tenga in alcun modo, et se li
detti Arbitri, ouero Arbitratori, circa all'arbitrare, laudare, diffinire
terminare, et decidere, et altre cose fare nella causa, ouero nelle cau-
se ad esse commesse non si concordassino insieme, che possino et ad
essi sia lecito eleggere un buon homo et fidato per un terzo et se li
detti arbitri, ouero arbitratori insieme non fussino d'accordo che
allhora il Podestà à quelli medesimi sia tenuto dare et eleggere il terzo

20 Coarbitro.

De chi possedesse la cosa più de diece anni. Cap.o XVIII.

Item statuirono et ordinarono che se alcuno in buona fede
iusto titulo et in suo nome proprio haverà, tenerà, posse-
derà pacificamente et quietamente la cosa immobile per tempo
de diece anni computato il tempo suo et de suoi authori, overo
precessori et nessuna persona possa tal possessore in alcun modo
de ragione molestare, ne alcuna cosa adomandare sopra tal cosa
et volendo agitare contra tal possessore non sia odito; ma se pos-
sederà la cosa mobile in spatio de quattro anni computato il
tempo suo et de suoi authori, overo precessori pacificamente et
iusto titulo, nessuna lite à se si possa movere, Et le predette cose
non se appropriano à i minori de vinti anni, ne alle donne per
le doti di esse, overo in augmento de dote, et absente adomanda-
re il debito loro, overo la cosa à quelli da doversi, overo ad alcu-
no di essi in qualunche modo, causa, overo titulo infra tempo
de vinti anni et se in detto tempo de vinti anni non doman-
darà il suo; passato detto termine in nessun modo sia odito;
ma più presto omni actione iuris sia extincta; ma se alcuna
cosa immobile haverà, tenirà, possederà in tempo, et per tempo
de vinti anni pacificamente, et quietamente detto tempo pas-

sato, niscciuna liti à tal possessore, ne ancora molestia da alcuno
muouer si possa; et s'alcuno contra tal possessori alcuna cosa
adomandasse non sia edito, ma più presto tal possessore di essa co-
sa s'habbia per vero patrone, et possessore, non obstanti che tal
possessore di essa cosa non insegnarà il titulo, ouero non potesse
monstrare. Et tutti et singoli cose predette habino luogho in
ciascaduno delli predetti casi et de ciascuno di essi per il passato
per il presente et per l'aduenire. Non dimeno uolemo che il
presente statuto contra minori lussco non habbi in alcun mo-
do; ma secondo la forma della ragione del Commune in le cau-
se di esso se proceda.

Che alli forestieri sia fatta quella ragione come à quelli de Verona et in quel medesimo luogho. Cap: XIX.

Item statuirono et ordinarono che alli forestieri sia fatta
et obseruata quella ragione nel Castello di Verona in le
cause Ciuili et Criminali che se fà et oseruasi alli Veronesi
et in quel medesimo foro et luogho; et chi adomandasse à se es-
ser fatta la ragione da alcuno Veronese sia tenuto tal forestiero
dare idonea cautione se fusse adomandata, et fusse desto per
tale Veronese uolere tal forestiere riconuenire, altrimenti tale

13 v

forestiere non sia odito; excetto però questo che nelli contratti delle mercantie fatte nel detto Castello per li forestieri, per il Podestà del detto Castello summariamente se proceda tanto per esso, quanto contra esso in di feriati et non feriati sen, za alcuna petitione solamente veduta la verità non ob stante le sopradette cose.

Che il podestà sia tenuto far la ragione expressa à quelli che fussino in puberi etate. Cap.o XX.

Item statuirono et ordinarono che il Podestà per iura, mento sia tenuto fare expressa et favoreuole ragione à quelli che fussino in puberi etate; ma che essi curãdosi de non revocare imposterum per essere loro de minore età quel, le cose che fussino fatte con ragione ancora se alcuno contra quelli opponerà alcuna excettione poi non sia odito. Et li acti di quelli vagliano tanto, quanto li acti delli maggiori. Non però per questo derogando alla ragione commune.

Del condennato a petitione del creditore. Cap.o XXI.

Item statuimo et ordinamo che il condennato à petitione del suo Creditore, ouero per qualunque altra causa per il Podestà del detto Castello, sia tenuto uenire et comparire alla constretta nel Palazzo subito dopò il commandamento à se fatto per il Balio del Commune mandato dal Podestà; et il Podestà sia tenuto à petitione del Creditore, ouero per qualunque altra causa detenerlo, et commandare al detto debitore, ouero condennato per qualunque causa, che non se parta de Palazzo che prima non habbi pagato et satisfatto quanto fusse tenuto, et se senza licentia del Podestà se partisse paghi per ciascheduno, et ciascaduna uolta cinque soldi di denari de facto, et senza diminutione, et non dimeno sia constretto personalmente et detenuto ne ceppi alla uolunta del Podestà.

Che siano constretti li heredi à pagare li debiti lassati. Capº. XXII.

Item statuimo et ordinamo che li heredi fideicommissarij, debitori, lauoratori, pigionanti, et possessori di beni del defunto reale et personale senza strepito, et figura de iuditio giorno feriato non obstante siano constretti ad petitione de quelli che hauessino ad hauere à pagare le cose lassate et [illegible] lasciati [illegible] infra

doi mesi dopoi il precetto fatto per il Podestà, excettoche alcun ter-
mine non fusse stato prima dal defuncto instituto.

De le bestie date ouero tolte in soccio. Cap.° XXIII.

Item statuirono et ordinarono che se alcuno desse ouero pigliasse alcuna bestia, ouero bestie in soccio per alcun tempo tale dante, ouero accipiente non possa tal soccita infringere, ouero rompere, et bestia ouero bestie date ouero tolte in soccio leuare uia ne rendere inanti che sia finito il tempo della soccità se non de uoluntà delle parte alla pena de diece libre, della qual pena la metà sia del Commune de Verona, la quarta parte del Podestà, et l'altra quarta parte dell'accusante, ouero obseruante.

De le bestie tolte à Victura. Cap.° XXIIII.

Item statuirono et ordinarono che qualunque terra, ouero conducerà per commodo à Vettura, ouero gratuito alcuna bestia sia tenuto et debbia essa bestia rendere et consignare al Patrone de essa bestia libera et senza difetto, secundo quella hebbe dal patrone de tal bestia, et se tal bestia perisse in mano del con-

ducente ouero accipiente sia tenuto essa bestia emendare secundo la stima da esser fatta per li estimatori del Commune, non per questo preiudicando alla ragion commune.

De la pena de chi cauasse alcuno de possessione. Cap.o: .XXV.

Item statuirono et ordinarono che se alcuno cauarà, turbarà ouero molestarà alcuno della tenuta et possessione de la cosa immobile paghi in nome di pena diece libri de denari senza alcuna diminutione, et de facto; et della cosa mobile paghi quaranta soldi de denari et renda la tenuta. Et se alcuno molestarà alcuno nella tenuta à se data per Curia paghi per ciascuna uolta cento soldi de denari et restituisca la tenuta.

De la pena de chi domandasse il debito pagato. Cap.o. XXVI.

Item statuirono et ordinarono che se alcuno domandasse il debito pagato, ouero cessasse, cioe renuntiasse fare la refiutanza del debito pagato paghi in nome di pena il doppio della detta quantità, della quale la metà sia della parte, et la quarta del Podestà, et l'altra quarta del Commune: et non di meno ad petitione di quello che pagasse, ouero che hauesse pa-

gato, detto Podestà sia tenuto detto domandante astrengere oue-
ro suoi heredi à fare la quietanza di tal pagamento.

De chi hauesse cose commune et quelle uolesse diuidere. Cap.o XXVII.

Item statuirono et ordinarono che qualunque hauesse alcu-
na casa commune con alcuno suo Consorte nel detto Castel-
lo, ouero nel suo distretto, et quella uolesse chiudere, ouero tra-
mezzare; il Consorte debbia quella chiudere et tramezzare
secundo la sua possibilità et facundia; et se non fussino concor-
di; allhora li diuisori et terminatori del Commune debiano
dichiarare detta diuisione, et quello che per loro sarà fatto
se obserui per le parte alla pena de uinti soldi.

Che le dote delle donne siano salue. Cap.o XXVIII.

Item statuirono et ordinarono che le dote delle donne
siano salue et non se possino ne debbiano da alcuno mo-
lestare per ciascuno de alcuno malefitio commesso, ouero da
esser commesso per alcuno della famiglia; mà a quelle sia
assegnato de beni di quelli per la quantità de dette dote de
esse secundo la forma della ragione; Et le predette cose non

appropriano il luogho à se ne le donne, che commettessero alcun
malefitio ouero delitto alla qual pena pagare sia constretto il ma-
rito per la moglie.

Se alcuno uoleſſe permutare o uendere alcuna coſa. Cap. XXIX.

Item statuirono et ordinarono, che se alcuno del Castello
ouero del suo distretto hauesse alcuna possessione sua, et
quella uendere, ouero permutar uolesse detto uenditore, ouero
permutatore sia tenuto et debbia ricercare il suo Consorte
ouero il prossimo conuicino de tal uenditione ouero per-
mutatione da esser fatta, et se la detta cosa tal Consorte, o-
uero Conuicino uorrà comprare, ouero permutare con quel-
lo sia tenuto à se uendere ouero permutare, et se del prezzo
non si potranno accordare siano tenuti et debiano eleggere
dui buoni huomini, et cioche per detti duo buoni huomini sa-
rà fatto uaglia et tenga, et non se possa in alcun modo re-
uocare, in modo che duo eletti siano tenuti à far dechiarati-
one infra un mese, dal dì della elettione da quelli fatta; altri-
mente detto Venditore uendere, ouero permutar uolendo pos-
sa uendere et permutare à chi uorrà, et uaglia et tienga ple-
no iure; VZ. non obstante le sopradette cose.

Che li Consiglieri debiano accompagnare il Podestà al=la messa. Cap°: XXX.

Item statuirono et ordinarono che li Consiglieri[F] del detto Castello siano tenuti et debiano ogni festa commandata andare la mattina ad hora congrua al Palazzo ad accom=pagnare il Podestà alla messa, et apreso à quello stare, et fini=ta la detta Messa quello al Palazzo accompagnare; et chi contrafacesse paghi in nome di pena cinque soldi per ciascuno et ciascuna uolta, caso non hauesse scusa lecita.

[F] cioè li Priori

Ordini da osseruarsi per li Cõ=siglieri. Cap°: XXXI.

Item statuimo et ordinamo che li Consiglieri del detto Ca=stello de Sesona, che per otto giorni inanzi al fine del lo=ro offitio siano tenuti et obligati à mandare un bando in det=to Castello che se qualunche persona sia creditore del Commune del detto Castello uadi à far la bolletta in detto tempo, et se fra li detti otto giorni essi Creditori non uenissero à far detta bol=letta con detto Commune, per nissun tempo da quello in poi possino adomandare cosa alcuna, reseruato quelli che potes=

sino allegare et uere et apertamente prouar legitima causa d'ignoranza, et se l'altri Consiglieri successori dalli otto giorni dopoi, ne facessino bolletta alli detti Creditori, paghino del loro, et caschino in pena d'un ducato, et se non mandassino detto bando, essi Consiglieri siano tenuti à pagar li detti Creditori del detto Commune del Castello de Lerona.

Item statuirono et ordinarono che li Consiglieri del detto Castello siano in tutto obligati chiamare et eleggere dei Massari et huomini de detto Castello et habitanti, dopò otto giorni che il Camerlingo del detto Commune hauarà finito il suo offitio habino à riuedere bene et con diligentia il conto fra la Communità et detto Cammerlingo infra quindeci di dopoi, et non uedendoghilo, caschino essi huomini chiamati et eletti in pena d'un ducato per ciascheduno; et in ogni modo ò loro ò altri dui da chiamarsi come di sopra habiano à riuedere detto conto sotto la detta pena.

Item che detti Consiglieri del sopradetto Castello siano obligati sotto pena d'un ducato per ciascheduno ponere tutte le decime à santa Maria d'Agosto.

Item che li Consiglieri et Camerlengo del detto Castello duranti l'offitio loro non possano esser conuenuti ne anco conuenire alcuni auanti il Podestà di detto Castello per debiti et crediti ciuili.

Item statuirono et ordinarono che nissun Consigliere di detto

Castello possa per alcun tempo dare ne fare dar denari della detta Communità à nissiun Camerlengho de detto Castello ne ad altri Coltori per qual si voglia causa che in fatto non se scriva nel libro della detta Communità tutto quello che tal Cammerlengo ò, Cultore recevesse per conto di detta Communità, et questo sotto pena d'uno scudo ogni volta et per ogni persona che controfacesse, et incorrano in pena tanto li Consiglieri quanto li Camerlenghi et Coltori, da applicarsi come di sopra, cioe la metà al Podestà et il resto alla Comunità.

Item che li Conseglieri che per li tempi saranno siano obligati in fine dell'loro offitio tassare tutte le pene fatte à tempo loro, et quelle, come ancora tutti li proventi della Communità mettere ad entrata al Camerlengo altrimente ogn'uno di essi cascino in pena di uno scudo per ciascheduno et ciascheduna volta.

Item detti Conseghieri siano obligati un mese dopoi saranno deliberati li proventi far instrumento nel libro della Communità, et si debbia rogare il Podestà, nelli quali proventi s'intendano li fitti et altri beni della detta Communità, et per ogni volta et ciascheduna persona se mancasse caschino in pena ipso facto d'un fiorino.

Item che li Conseghieri che per li tempi saranno debiano exequire quanto per il Conseghio sarà ordinato, et mancando caschino in pena d'un fiorino per volta et per ciascuno Consigliere cioe

facendo altro che quello che il Conseglio haverà ordinato.

Ordini sopra li fatti del Cammerlengo. Cap.° XXXII.

Item statuirono et ordinarono che il Cammerlengo del detto Commune di Serona sia tenuto et obligato reseotere tutte et singole Terziarie, Poste ordinarie, et extraordinarie del detto Commune senza alcuna exequtione et se alcuna exequtione ce entrarre et corrisse vada al le sue spese con patto che li Conseglieri habiano à ponere le poste ad hora competente acciò detto Camerlengo possa riscotere et non ponendole ad hora competente, detti Conseglieri caschino in pena de un ducato per ciascuno.

Item che il detto Cammerlengho habbi tempo quindeci giorni inanzi che si paghi alla Mag.ca Città d'Orvieto, acciò possa astrengere li debitori del Commune che paghino.

Item il detto Cammerlengo habbi tempo dui mesi dopo finito il suo offitio de riscotere et da quello in poi non possa più resotere.

Ordini circa l'offitio del podestà. Cap.° XXXIII.

Item statuirono et ordinarono che il Podestà del Castello

de Verona habbi tempo a mandar le cedole ouero dare in persona diece di de termine, de tutte l'accuse che si faranno per il Balio et guardiani de detto Castello et alli Villisiani quindeci di et non observando quanto di sopra dette accuse siano nulle et non vagliano ne tengano.

Item statuirono et ordinarono che li Podestà ouero Vicepodestà de detto Castello non possano pigliare ne hauere per examine de Testimonij più de dui baiocchi per ciascun Testimonio examinassino da chi lo facesse examinare excetto quando se examinassino sopra li articoli ouero interrogatorij in qual caso debiano hauere noue baiocchi per ogni testimonio examinassino sopra li articoli et interrogatorij et se detti Podestà o Vicepodestà contrafacessino incorrano in pena d'un fiorino per ogni uolta che contrauenissero da applicarsi al Commune di detto Castello.

Item statuirono et ordinarono che li detti Podestà et Vicepodestà non debbano ne possino adomandare ne hauere per la copia o recauatura d'una extima fatta per li extimatori delli danni dati nelli beni d'altri più di sei baiocchi per qualunque extima o copia d'extima facessino o copiassino sotto la medesma pena da applicarsi come di sopra, et questo se intenda che in le extime de danni dati quali passassino la suma de cinque fiorini possino adomandare il doppio di quanto è detto di sopra.

Item statuirono et ordinarono che li Podestà ouero Vicepodestà non possino pigliare per loro exequtione se non l'infrascritta summa, cioè da giulij uinti in giu dui quattrini per qual si uogli giulio et da detta summa de giulij uinti in su non possa recevere se non dui quattrini per giulio di quantità fusse et più non possa adomandare ouero rescuotere.

Item statuirono et ordinarono che li Podestà che per li tempi saranno siano tenuti et debbiano rescuotere tutti l'impositioni che fussero imposti per la Communità del Castello de lerona senza alcun premio et mercede; ma il Podestà che succedesse doppo finito il tempo del antecessore possa et debbia fare tal rescotioni et gli sia lecito adomandar la mercede et non altrimenti ne in altro modo.

Item statuirono et ordinarono che li Podestà ouero Vicepodestà che per li tempi saranno nel Castello de lerona non possino ne gli sia lecito far precetto ne commandare nelle cause Ciuili, ò danno dato più che alla summa de dieci giulij, excetto che nelle cause Criminali possa et gli sia lecito far precepto et commandare fino alla summa di uno scudo per ciascheduno et ciascheduna uolta non obstante qual si uogli altro capitulo in contrario.

Item statuirono et ordinarono che li Podestà del Castello de lerona che per li tempi saranno che nelle inquisitioni da farsi ex officio delle Vigne conformi allo Statuto debiano infra termine d'un mese hauer examinato i Testimonij quali detti

Podestà ouero Vicepodestà haueranno messi in detta inquisitio-
ne intendendosi che il mese comincia dal giorno che sarà fatta
l'inquisitione, et passato detto mese il Podestà non possa più
examinare, et examinando doppò passato il mese detta in-
quisitione sia nulla, et che li Podestà che saranno per li tem-
pi non possino fare se non una inquisitione per semestre, ex
officio et facendone più d'una s'intendeno nulle et di niscu-
no momento.

Che non ſe dia alcuno per extra- cto ſe non nel modo infraſcritto. Cap.o XXXIIII.

Item statuirono et ordinarono che nissuno delli huo-
mini de Verona possano dare alcuno per extratto che
prima non paghino l'exequtione à quelli che hanno à pi-
gliare pignorare ouero fare exequtione.

Del modo del conſultare. Cap.o XXXV.

Item statuirono et ordinarono che tutti quelli del Con-
siglio del detto Castello de Verona quali volessino con-
sultare sopra le proposte et facciende che occurrisseno ne Con-

sigli da farsi in detto luogho avanti che consultino debiano pigliare il giuramento dal Podestà overo Vicepodestà di detto Castello di dire et consigliare ad utile et honore della Communità di detto Castello, et remosso da loro ogni amore, timore, prece ò prezzo ò altra humana gratia, ma fidelmente et con sua buona conscientia.

Che si renda obedienza alli Podestà. Cap.° XXXVI.

Item statuirono et ordinarono che tutti quelli che habitano nelli Castelli, Ville, et luoghi del Contado della Città d'Orvieto siano tenuti et debiano prestare et rendere obedienza alli Podestà di essi Castelli et luoghi nelli quali habitano et pagare tutte l'imposte et sostenere tutti li pesi, et pagare tutte quelle cose come hanno pagato et pagano l'altri Comitatini, et contra qual si voglia renitenti et inobedienti, l'Offitiali et Podestà del Contado possino fare et far fare l'essecutioni, come delle cose predette tutte appare amplamente nel libro delle reformanze del Mag.co Commune d'Orvieto per mano di S. Prospero del Nugolo Cancelliere di esso Commune.

Habitanti nel pleberio del

Castello et lauoratori de Cittadini stiano alla iurisdittione del Podestà. Cap.° XXXVII.

Item statuirono, et ordinarono che l'huomini del Castello de Lerona et tutti l'habitanti nel Pieuerio del detto Castello, et ancora li lauoratori de Cittadini d'Orvieto, siano et esser s'intendano sottoposti in tutto alla iurisdittione del Podestà del Castello, excetto nelli maleficij excedenti la summa delli Statuti del Castello predetto, et danni dati con Bestie de Cittadini predetti.

Item che tutti quelli che sonno sottoposti al Podestà del Castello di Lerona debiano contribuire alla Tassa del Podestà per rata, et che si paghi per fuoco.

Dell'elettione dell'huomini sopra le faccende del commune. Cap.° XXXVIII.

Item statuirono et ordinarono che facendosi Consiglio nel quale si douesse fare elettione d'huomini per seruitio faccende et negotij che alla giornata occurreranno per la detta Communità, che detti huomini s'habiano

da eleggere per li Consulenti che sopracio consultaranno, o-
uero per li Consiglieri nell' istesso Consiglio, quali huomi-
ni habbino ad esser approuati dal Consiglio. Eccetto che
quando si farà il Bossolo che si debbia fare quanto che per
il Consiglio sopra ciò sarà ordinato.

De pegni uenduti all' incanto. Cap°: XXXVIIII.

Item statuirono et ordinarono che li Podestà che per
li tempi saranno debiano (uenduti che saranno li pe-
gni all incanto tanto ad instantia sua come di parti-
colar persone) annotare nel libro il nome à chi è stato
fatto il pegno, et à chi sia stato deliberato, et quanto
sia stato uenduto, et poi farlo intimare al Patrone di
esso pegno che il pegno è stato uenduto tanto, et che
il Podestà contrafaciente sia tenuto alla restitutio-
ne di detto pegno et di mezzo scudo per pegno da pagar-
si allo Syndicato. Adesso non è più

LIBRO TERZO.

Del modo del procedere nelle cause criminali et dell'arbitrio del Podestà. Cap: I.

Item statuimo et ordinamo che il Podestà del detto Castello sia tenuto et debbia rendere et ancora ministrare la ragione à ciascad'uno che l'adomandasse tanto nelle cause Ciuili quanto ancora nelle Criminali nel Palazzo del Commune del detto Castello, et in quel luogho fare sententie Criminali absolutorie et condennatorie et habbia iurisdittione de procedere in malefitij in tutte le cause excetto le cause Corporali et le cause de delitti per le quali uenisse ad imponer pena da trenta lire in sù secundo la forma dello Statuto della Città d'Oruieto, et possa procedere per accusa denuntiatione et inquisitioni tanto formati per suo offitio, quanto ad querela ò denuntia d'altra persona. Et il Podestà faccia citare l'accusato o inquisito ouero denuntiatore per il publico Balio del detto Castello con cedola continenti in se il tenore de tale accusa, et causa, inquisitione, ouero denuntia con il termine de dui giorni à respondere. Et

se sarà citato personalmente con la detta cedola, non com-
parendo in detto termine s'habbia per legitimo contu-
mace; et se fusse citato à casa con la detta cedola se ce-
ti un altra uolta con detto tenore et termine. Et se
nel detto termine non comparisse s'habbia per legitimo
contumace. Et passato detto termine, et non essendo,
detto Podestà faccia ponere il bando all'uscio del Palaz-
zo della sua solita residenza per detto Balio exprimen-
do nel bando il delitto et la pena nella quale deue esser
condennato, et assegnetsi il termine nel detto banno tre
giorni à comparire et à fare ogni sua difesa. Et passato
il termine di detto bando il detto Podestà fatto il Procla-
ma per il Balio dui giorni inanzi che chi hauesse à fare
alcuna cosa nella sua Corti per causa de malefici, debbia
comparire et presenti li Testimonij dia la sententia con-
dennatoria, ouero absolutoria secondo che sarà de ragio-
ne.

Del processo da farsi compa- rente la parte nel Criminale. Cap. II.

Item statuirono et ordinarono che qualunque ac-
cusato inquisito ouero denuntiato uolesse com-

28v

parire nelli soprascritti termini à respondere all'accusa contra de lui produtta, ouero inquisitione et denuntia cō-tra de lui formata, debbia dare prima sufficiente riccol-ta di pagare ogni pena nella quale uenisse condennato la qual riccolta debbia esser approuata per li Massari del detto Castello; et data la detta riccolta, si debbia dare il iuramento per il Podestà de dire et respondere la uerità. Et letta la detta accusa, inquisitione oue-ro denuntia sia tenuto respondere chiaramente, ò con-fessare ò negare. Et in ogni caso che si confessasse ò negasse li si dia termine diece giorni à fare sue difese et moniscansi ad singoli giorni et hore insino alla sententia inclusiue, et se il detto accusato ò, inqui-sito negasse se debiano produrre li Testimonij nel detto Termine; et l'Accusato sia tenuto indurre detti Testi-monij à prouare; et sopra l'inquisitione debbia il Po-destà examinare li Testimonij et essi examinati deb-bia far citare la parte à uedere la publicatione del pro-cesso et fatta la publicatione del processo debbia dar ter-mine tre giorni alla parte ad opponere. Et passato det-to termine faccia bandire all'Vscio del suo Palazzo il consiglio à tutti quelli che hauessero à far niente nella Corte del Podestà per causa de maleficij che se han-no à dare le sententie et condennationi; et nel detto

giorno ordinato dia le dette sententie absoluendo et condennando secundo la ragione.

Della pena de chi non prouasse l'accusa. Cap.° III.

Item statuirono et ordinarono che se alcuno accusasse, denuntiasse, ouero infamasse alcuna persona de alcun maleficio, crimine, ouero delitto, ouero excesso et detta accusa, ouer denuntia, ouero infamia nō prouasse in termine à se dato dal Podestà, se debbia condēnare à pagare quella propria pena, la quale hauaria pagato l'accusato. Et il Podestà del detto Castello à pena de cinque libre de denari detto Termine passato tale accusatore, ouero diffamatore debbia de facto astrengere à pagare come di sopra, Statuimo ancora che il Podestà del detto Castello, quando sarà apportata à se alcuna accusa ouero denuntia de alcun malefitio ouero excesso: excetto i danni dati sia tenuto riceuere dal detto Accusatore ouero denuntiatore idonea securtà de pagar la pena predetta se la detta accusa non prouasse.

De la pena de chi bestiemasse Iddio o li suoi santi. Cap.° IIII.

23v

Item statuirono et ordinarono che qualunq̃ be-
stemmiasse Iddio, ouero la sua Madre gloriosa Ver-
gine Maria, ouero le maledisse paghi di pena diece libre
de denari de facto et senza alcuna diminutione. Et tal
pena s'intenda de quello che percotesse la loro imagine.
Ma se alcuno dicesse contra Dio ouero della sua matre
Vergine maria ad onta, ouero à dispetto, ouero non lo
potria fare Iddio; ouero dicesse per la potta ouero de la non
sia Dio et altre simil parole opprobriose et uituperose pa-
ghi cinque libre de denari de facto et senza diminutione per
ciaschaduna parola et ciascheduna uolta. Se alcuno ancora
maledicesse alcun santo, ò Santa de Dio ouero dicesse paro-
le brutte et uituperose, ouero facesse fica uerso il Cielo ò d'
alcuna figura d'alcun Santo ò Santa ouero dette figure
percotesse paghi per ciaschaduno et ciascheduna uolta cin-
que libre de denari de facto et senza alcuna diminutio-
ne; ma se alcuno dicesse contra alcun Santo ò Santa
ad onta ò dispetto, ouero per la potta paghi quaranta sol-
di de denari senza alcuna diminutione; et qualunche iu-
rasse per lo corpo, ò per il sangue de Christo, ouero de Dio,
ò della Vergine Maria, ouero simil parole brutte, paghi per
ciaschaduna parola et ciascheduna uolta diece soldi di
denari senza diminutione et de facto.

Delle parole iniuriose. Cap:° .V.

Item statuirono et ordinarono che qualunche dicesse parole iniuriose ad una donna, cioe Puttana, Roffiana, Maliaya, Briaca, paghi per ciascuna parola, et ciascuna uolta diece lire de denari, se alcuno dicesse Somaia, Stregaia, Scompisciata, et simili parole paghi quaranta soldi de denari senza diminutione et de facto. Se alcuno dicesse latro, tradittore, Assassino, Becho, Cornuto, perditore et simili parole per ciascheduna parola, et ciascuna uolta diece libre de denari senza diminutione et de facto; Se alcuno rimprouerasse ad alcuno alcuna iniuria de suoi precessori fatta, cioe dire tuo patre ouero tuo fratello fu impicciato, ouero tua matre figliuola et sorella fu una puttana et altre simili parole paghi per ciascuna parola, et ciascuna uolta cinque lire de denari senza diminutione et de facto.

Della pena dello insulto. Cap:° .VI.

Item statuirono et ordinarono che qualunq. facesse contra alcuno insulto con armi a casa, ouero nel.

la strada o in alcuno altro luogho nel Castello de Verona, oue-
ro nel suo distretto paghi in nome di pena quindeci lire de
denari et la pena della percussione; et se percotesse senza
armi paghi otto lire de denari; ma l'insulto s'intende,
quando alcuno con animo irato et iniuriosamente se mo-
uesse de loco ad locum per piu et piu passi, et andasse contro
alcuno: ma quello il quale fusse insultato con armi se pos-
sa defendere et percuotere con moderanza il percussore mo-
deramine inculpatę tutele.

Dela pena de chi percotesse con bastone ò, senza ouero de chi mettesse mano ad armi. Capi .VII.

Item statuirono et ordinarono che qualunque iniu-
riosamente extrahesse, sfodrasse, ouero mettesse ma-
no ad arme contro alcuno paghi in nome di pena se nõ
percotesse cinque lire de denari; Et qualunche contra al-
cuno contendesse iniuriosamente con alcuna sorte d'ar-
me, ouero essa lanciasse, ouero trahesse et non percotesse
paghi in nome di pena diece lire de denari. Et qualunche
percotesse con mano uota dal Collo in giù senza effusione
di sangue alcuno paghi per ciascuna percussione cinque
lire de denari et dal Collo in su qualunche percotesse senza

sangue paghi diece lire de denari per ciascuna percussione. Et qualunque percotesse alcuno con bastone ò pietra, ouero con alcuna sorte d'arme non ferrati dal Collo in giù senza sangue paghi per ciascuna percussione diece lire de denari. Et se percotesse con detti Arme dal collo in sù senza sangue paghi quindeci lire de denari. Ma con effusione de sangue tutti le sopradetti pene siano radoppiate. Et qualunche pighiasse alcuno per li Capelli, et esso in terra buttasse se non uscisse sangue paghi in nome di pena dodici lire de denari et se uscisse sangue paghi quindeci lire de denari. Ancora qualunq; spignesse alcuno et in terra cadere il faces, se senza effusione di sangue paghi per ciascuna otto lire de denari, et se uscisse sangue dodeci lire de denari. Et qualunq; ancora leuasse ad alcuno la berretta dal capo, ouero cappuccio iniuriosamente paghi uinti soldi de denari. Ma le donne de ciascheduna età et ancora minore de quattordeci anni, ma magiore de diece anni infra se rissanti, ouero alcun malefitio committente siano puniti à mezza pena nelli singuli capituli del presente uolume de Statuti. Excetto che in danni dati, et altri casi expressi nel presente Volume; Statuimo ancora che in tempo delle risse tanto delle parole, quanto delli fatti nelli singoli capitoli sopradetti sian puniti in pena doppia qual pena se intenda esser doppia, la semplice per semplice si habbia.

Che li consanguinei insieme percotendosi non siano tenuti a pena. Cap°: VIII. ~~Et chi percotesse la moglie, ò figlioli, ò figliole il Pre, et la Mre.~~

Item statuirono et ordinarono che li Consanguinei et congionti de qualunche linea fussino insino al terzo grado che se percotessero insieme l'uno et l'altro con effusione de sangue overo senza, con Arme, overo senza, levia crimina committendo siano puniti per mezza pena in ciascuno de predetti Capitoli; ma se infra essi gravia crimina, overo offese commettessino siano puniti della pena che si contiene nel presenti Statuto, secundo sonno puniti li altri extranei. Et se il Marito percoterà la Moglie sua senza arme et con effusion di sangue overo senza et ancora delle parole iniuriose et in altri qualunque casi siano non sia tenuto alla pena. Et questo non volemo che s'intenda nelli casi più gravi come di sopra è, detto. Et ancora se li figliuoli overo figliuole percotessero il Padre, overo la Madre paghino, overo sostenghino una delle pene infrascritte, vz. overo paghino la pena nello Statuto contenta overo del malefitio commesso, overo stia tre mesi nelli Ceppi, overo stia per un anno fuori del detto Castello di Verona et del suo distretto. Et le predette cose se intendano de figliuoli et figliuole che havessino quattordeci anni et da li in su.

De la pena de chi entrasse in palazzo con arme. Cap. IX.

renouato il pnte capitolo a c. 39

Item statuimo et ordinamo che nisciuna persona del detto Castello ouero del suo distretto ne ancora forestiero ardisca ne presuma intrare nel Palazzo del Commune con alcune sorte d'arme alla pena de uinti soldi senza alcuna diminutione et de facto.

De la electione de lo scendico del Commune. Cap. X.

Per schifare tutti li scandali et malefitij Statuimo et ordinamo che in ogni entrata de nuouo Podestà del detto Castello et in principio del suo offitio et in termine de cinque di dopoi il cominciare del suo offitio, che li Consiglieri quali saranno in quel tempo siano tenuti et debbiano eleggere et chiamare un buono et idoneo huomo del detto Castello in Syndico del detto Commune alla pena de diece lire di denari per ciascuno et senza alcuna diminutione, et il Podestà delle predette cose sia tenuto in uinculo de iuramento fare expresa exequtione, et nondimeno in ogni modo sia tenuto essi astrengere ad ellegere detto Syndico, l'offitio del quale duri sei mesi; il qual

32 v

Syndico sia tenuto et debbia in principio del suo offitio se re presentare dinanzi al Judice del malefitio della Mag.ca Città d'Orvieto, et sia tenuto detto Syndico tutti li maleficij excessi et delitti quali se commettessino et facessino nel Castello de lezona, et nel suo pleberio et distretto in termine de tre di dal di che fusse commesso detto malefitio, excesso, overo delitto debbia dire et denuntiare puntalmente al detto Judice come di sopra, cioe quando il malefitio fusse da trenta lire in su, et se nelle predette cose overo alcuna delle predette cose nissuna negligenza overo defetto commetterà in non se representare come di sopra in non reportando et denuntiando come di sopra, paghi et pagar sia tenuto per ciascuno et ciascuna volta diece lire de denari senza alcuna diminutione, et de facto; et che il Podestà del detto Castello de tutte le predette cose sia tenuto fare expressa exegutione.

De la pena de traher sassi a la casa d'altri. Cap.o XI.

Qualunque trahesse sassi alla casa overo all'Uscio d'altri paghi di notte cinque lire de denari et de giorno paghi quaranta soldi de denari.

De la pena de chi furasse o to-

gliesse aratro iugo ouero gomeia. Cap.° XII

Item statuirono et ordinarono che qualunche furasse ouero togliesse Aratro, ouero Giogo, ò Gomeia d'altri et le predetti cose non assegnasse, et non reponesse nel luogho doue l'hauesse tolti in termine de dui giorni doppo che l'hauesse tolti paghi in nome di pena cinque lire de denari. Ma se in detto termine assegnasse paghi uinti soldi de denari, et non dimeno paghi il danno receuuto, per suo interesse diece sol. di per ciascun giorno che retinesse detti cose cosi furati et tolte.

De la pena de chi ammazzasse o ferisse bestie d'altri. Cap.° XIII.

Item statuirono et ordinarono Che qualunque occidesse Bestie Caualline, Muline, Bouine, ouero Asinine, ouero qualunque altra bestia grossa contra uolunta del patrone paghi in nome di pena quindeci lire de denari; et se studiosamente ferisse detti Bestie paghi cento soldi de denari. Et qualunque occidesse bestie Porcine, Pecorine, Caprine, ouero Canine paghi cento soldi de denari. Et qualunque detti Bestie studiosamente ferisse paghi uinti soldi de denari. Et

33 v

qualunque occidesse Oche polli et altre volatili paghi diece sol,,
di de denari; non dimeno sia lecito à ciascheduno senza pena
nelle cose sue occidere Polli se à se desseno danno et assegnare al,,
lhora alla Corte del detto Castello del qual danno se hauerà re,,
ceuuto ò, non, se stia al suo iuramento.

De la pena de chi prestasse cō,, siglio et agiuto à Malfatto,, ri. Cap.° XIIII.

Item statuimo et ordinamo Che qualunque prestasse
desse, ouero concedesse fauore, aiuto, et consighio ad al,,
cun malfattore alcun malefitio commettente, ouero delitto, se
mentre che tal malefitio, ouero delitto se commetterà lhora pre,,
sente in equal pena con il principale debbia esser condennato,
et se non fusse presente in mezza pena sia punito.

De la pena del marito non trat,, tando la moglie nel debito cō,, iugale. Cap.° XV.

Ancora statuimo et ordinamo Che se il Marito non
trattarà la Moghie nel debito coniugale sia tenuto
restituire à se la sua dote, in modo che la Moghie habbi cura

tenere et seruare honesta et casta uita et detta dote al mari, to rendere quando esso uorrà lei. retenere come se conuiene nel debito coniugale, Non derogando per questo alle leggi Ciuili et sacri canoni et non altrimente se usi.

De l'aiuto da prestarsi al Podestà. Cap: XVI.

Item statuirono et ordinarono Che il Podestà del detto Castello possa sia tenuto et debbia con le proprie mani pigliare et far pigliare per altri qualunque siano del detto Castello tutti i Sbanditi et condennati della Città d'Oruieto et del detto Castello; et tutti et singuli quali commettessino alcun malefitio, ouero excesso et quelli mettere et far mettere per qualunque ad esso Potestà piacerà ne Ceppi del Commune del detto Castello et quelli detinere insin che la pena della condennatione pagaranno. Statuimo ancora che ad ogni requisitione de detto Podestà tutti et singuli huomini de detto Castello et del suo distretto siano tenuti et debiano esso aiutare à pigliare quelli delinquenti et inobedienti, et à quello dare, et prestare aiuto, et fauore per exequire le predette cose. alla pena de cinque lire de denari per ciascaduno.

De la duplicatione de le pe-

34v

ne. Cap.o XVII.

Item statuirono et ordinarono che tutte le pene de qualunque delitti malefitij et danni dati s'intendano adoppiare di notte et la notte s'intenda dal tramontar del Sole infino alla leuata; et uolemo che le pene de Maleficij et delitti commessi nella persona del Podestà, ouero contra il Podestà del detto Castello siano triplicate, et tutte le pene de Maleficij et delitti commessi in persona delli Consiglieri, et del Camerlengo del Commune siano duplicate nella piazza, nel Palazzo, et nella Chiesa, et ancora siano duplicate quando se commetteranno in presentia del Podestà et delli Consiglieri del Commune.

De la mitigatione de le pene.
Cap.o XVIII.

Item statuirono et ordinarono Che qualunque accusato, inquisito, ouero denuntiato de alcun malefitio excesso, ouero delitto; comparendo in Judițio inanzi al Podestà del detto Castello auanti la sua condennatione. Se imprima con excusatione confessarà il maleficio, ouero delitto del quale se procede contra di quello, se sbatta et minuisca à quello la quarta parte della pena, quale uenisse condennato per forma delli Statuti di detto Castello de tal malefitio, ouero delitto; Se il

maleſitio ouero delitto se confessarà da quello, et si farà pace con l'offeso in termine de diece giorni dal dì della excusatione fatta et quella produrrà inanzi al Podestà per publico instrumento de tal maleſitio et delitto; se minuisca la quarta parte della pena nella quale uenisse condennato de esso maleſitio, se non hauesse fatta la pace; Qualunque ancora fusse condennato pecunialmente de alcun maleſitio, ouero delitto et la condennatione de se fatta pecuniaria pagarà in pecunia numerata infra diece giorni dal dì della condennatione de quello fatta .Vz. tre parti di detta sua condennatione paghi et l'altra quarta parte totalmente sia rimessa, ne essa quarta parte pagare sia tenuto; Et le predette cose de pace non habbino luogho nelli furti, ne in danni dati, ne in li biastemme de Dio et delli Santi ne in altri casi doue il presente Statuto parlasse in contrario.

Che se proceda de similibus ad similia. Cap. XIX.

Item statuirono et ordinarono Che se alcuno maleſitio ouero delitto sarà commesso per alcuno, de la qual pena non se ritrouasse nel presente Volume expressa mentione, se proceda de simile à simile et se simile non si trouasse se proceda secundo la discretione del Podestà, et de Conseglieri.

Che il podestà possa inquirere sopra i malefitij et danni dati. Cap.° XX.

Item statuimo et ordinamo che il Podestà possa, debbia, et sia tenuto inquirere ex officio Curie, et à petitione de cia- scuno danno danti inquirere et per inquisitione procedere sopra tutti et singoli malefitij, exessi, et delitti, danni danti, et sopra tutti Capitoli del presente Statuto, et li colpabili punire et condennare, et le pene resscotere secundo la forma del presente Statuto, agionto à questo Capitolo che ad prouatione della in- quisitione de danni dati basti la pruoua d'un Testimonio idoneo in ciascuna quantità qual testimonio sia maggior de diece anni.

De la pena de uetare il pegno. Cap.° XXI.

Item statuimo et ordinamo Che quando per il Pode- stà et per la Corte fusse mandato à pegnorare, qualunche negasse dare il pegno paghi in nome di pena cinquecento soldi de facto, et tal pena sia se chiudesse l'uscio de Casa sua.

De la pena de chi non obedisse li mandati del podestà Cap.° XXII.

+13

Item statuimo et ordinamo Che il Podestà del detto Castello possa imponer la pena à quello che non l'obedisse insino alla quantità de diece lire per ciascun commandamento per lui ouero per suo mandato fatto per ciascuna uolta, et in quel giorno medesmo non possa procedere alla detta pena se non dui uolte; et non dimeno sia tenuto obedire, salua sempre la uera et legitima excusatione, et meno in arbitrio del Podestà.

Delli minori de diece anni che commettessero malefitio. Cap. XXIII.

Item statuirono et ordinarono che il minore de diece anni quale commettesse alcun malefitio reale o personale non tamen doli capaci paghi la quarta parte de la pena che pagasse il maggiore de quattordeci anni se tal malefitio commettesse et meno in arbitrio del podestà, et delli Conseglieri quali habbino à dichiarare o si un tal minore sia doli capaci, et in real malefitio patientis damnum debbia emendare, de la sua età, se creda al iuramento del Patre, et della Matre, ouero de dui suoi più congionti; Et non dimeno se tal minore doli capax alcun homicidio cōmetterà remanga et stia in arbitrio delli Mag.ci SS.ri Conseruatori della Mag.ca Città d'Oruieto et de tutto il Conseglio di essa Città, ma de danni dati la debita pena sia tenuto pagare.

De la pena de chi guastasse ò toglhesse cupelli d'altri. Cap.° XXIIII.

Item statuirono et ordinarono Che qualunque guastasse ouero toghiesse Cupelli d'altri con mele paghi in nome di pena cinque lire de denari per ciascun Cupello. Non dimeno à ciascuno sia lecito lo sciamo suo dell'Api coghiere in qualunque luogho sarà senza pena. Ma se alcuno coghierà, ouero toghierà sciamo de Api in le cose d'altri, ouero in alcuno arbore cauato senza licentia del Patrone de la cosa paghi in nome di pena uin-ti soldi, et in ciascuno de predetti casi il danno al patiente debbia emendare.

De la pena de chi non trahesse al rumore. Cap.° XXV.

Item statuirone et ordinarono Che ciascuno di detto Ca-stello et del suo distretto sia tenuto et debbia trahere al rumore in qualunque luogho sarà il rumore in contrada de detto Castello, ò del suo districtto; et qualunque contrafacesse paghi di pena uinti soldi de denari et de notte il doppio.

De la pena de chi extrahesse

o ſuffocaſſe alcun termine. Cap.º XXVI.

Item ſtatuirono et ordinarono Che qualunque metterà ò cauarà ouero ſuffocarà alcun termine infra ſe et il Vicino ſuo, ouero Conſorte senza licentia del detto ſuo Vicino, ouero Conſorte paghi per ciaſcun termine et ciaſcuna uolta diece lire de denari senza alcuna diminutione et de facto; Ma ſe i Boui arando extrahesseno alcun termine ſia tenuto incontinente inſieme con il ſuo Vicino, ouero Cõſorte sopradetto rimettere et ponere in quel medesmo ſtato ſe il ſuo Vicino sarà presente; ma ſe non fuſſe presente all'hora debbia chiamare dui uicini della Contrada, ouero uno per il meno, in presentia del quale detto Termine reponga nel ſuo ſtato de prima.

De chi entraſſe ò uſciſse per altro luogo che per la porta. Cap.º XXVII.

Item ſtatuirono et ordinarono Che niſciuna persona ardiſca ne presuma entrare ouero uſcire de detto Caſtello de giorno ne di notte per altro luogho che per la porta da poi che le porte saranno aperte ne ancora di sotto, ouero

di sopra, ne per altro luogho alla pena de diece lire de denari senza diminutione; Ma se sarà forestiero et non habitatore in detto Castello paghi vinticinque lire de denari senza diminu, tione

Che il podestà sia licentiare li malfattori. Cap.o XXVIII.

Item statuirono et ordinarono Che il Podestà del detto Ca, stello in vinculo iuramenti sia tenuto et debbia licentiare et cacciare de detto Castello, et del suo distretto tutti et singu, li huomini et persone di mala conditione, et fama et maxime de lo Stato della Città d'Orvieto. Et non posano stare ne dimo, rare in detto Castello ne nel suo distretto anzi incontinente fatto à quelli il commandamento per il signor Podestà, si debbia, no partire senza dimora; et se incontinenti non si partisceno, deb, bia detto Pottestà mettere rumore, et chiamare l'huomini del Ca, stello à pigliar quelli huomini di mala fama et quelli menare al Palazzo, et qualunque non aiutasse esso Podestà à far le predette cose paghi in nome di pena diece lire de denari senza diminutione.

Che il podestà debbia fare exe, cutione tanto delle suoi condē, nationi quanto delli antecesso, ri. Cap.o xxix.

ri. Cap.° XXIX.

Item statuirono et ordinarono Che il Podestà debbia far exequtione de tutti le condennationi de malefitij extra, ordinarij et qualunque altri delitti dati fatti et lati in tempo del suo offitio et delli antecessori, de quali exequtione commoda, menti fare se possa.

De la renuntiatione abolitio, ne et mitigatione de l'accusa. Cap.° XXX.

Item statuimo et ordinamo Che se alcuno vorrà renunti, are l'accusa, overo accuse de qualunque conditione siano nel, la quale contenesse il delitto del quale dovesse pagare cento soldi et da li in sù paghi per renuntiatione, overo abolitione soldi diece de denari al Podestà. Et da cento soldi in giù paghi al detto Po, destà soldi cinque de denari.

De la parte continente al Po, destà. Cap.° XXXI.

Item statuimo et ordinamo Che il Podestà del detto Castello quale sarà stato per tempo del suo offitio de qualunque cō,

dition sia de tutte le pene et condennationi del suo tempo late
et fatte et ancora delle uecchie habbia la metà cioe de tutte l'inqui-
sitioni de danni dati, et de malefitij, et l'altra metà sia del Com-
mune del detto Castello; ma de tutte quante l'accuse inanti ad
esso fatte et prodeutte habbia et hauer debbia la quarta parte et non
più et l'altra quarta sia dell'accusatore et la metà sia del Commune;
excetto che della pena del Camerlengo renuntianti l'offitio della qual
pena detto Podestà nienti debbia hauere; et similmente de tutte le
renuntiationi delli offitij.

Deli offitiali che commettesſero alcuna fraude nel cõmune. Cap°: XXXII.

Item statuirono et ordinarono che se alcuna fraude fusſe commessa per li Offitiali del Commune in alcuno offitio à quelli dato paghi di pena cento soldi, et del detto offitio subito sia priuato et quel medesmo se intenda delli ambasciadori del Commune.

Del Camerlengo che non remettesſe li denari del cõmune. Cap. XXXIII.

Item statuirono;

Item statuirono et ordinarono che vista et calculata la ragione del general Camerlengo del Commune ogni quantità quale dovesse remettere, debbia haver rimessa et pagata in mano del nuovo Camerlengo in termine de dieci giorni, dopò fatto il calculo, et la ragion sua; et ciascuno che fusse negligente nel rimetter denari ad se restati, paghi di pena diece soldi per ciascun giorno; Et il Podestà debbia di questo fare expressa exequtione alla pena de cinque lire da esser retenuti del suo salario.

Che nisciuno porti arme offensiue ne defensiue. Cap.o XXXIIII.

Item statuirono et ordinarono Che nisciuno ardisca ne presuma portar arme tanto offensiue quanto defensiue per detto Castello et fuori sotto pena de cinque giuly; et se alcuno portasse l'arme predette nel Palazzo del Podestà la detta pena sia duplicata non obstante il Capitolo Nono del presente libro.

Chi excedesse li termini in lauare. Cap.o XXXV.

Item statuirono et ordinarono Che li Podestà o, sub.

39v Podestà, che per li tempi saranno possano far pagare de pena uno scudo à chi s'ascostasse per diece piedi alla fontana che lavasse ò facesse altra bruttura, excetto al lavatorio solito et sopra ciò si possi fare inquisitione ex officio.

Li sottoposti al castel di Lerona non facciano inquisitioni al dann: dato d' Orvieto. Cap.° XXXVI.

Item statuirono et ordinarono Che nisciuno sottoposto al Castello d'Allerona ò suo Pleberio sottoposto al Podestà di detto luogo non possa ne gli sia lecito far inquisitioni al Dannidato d' Orvieto ne in altri luoghi; ma solo al Podestà di detto Castello, et contrafacendo al presente Capitolo caschino in pena per ciaschedeuno et ciaschedeuna volta, di uno scudo, et che li Conseglieri non ne possino far gratia à nisciuno sotto la medesma pena.

La pena del giuoco della forma ò ruzzola. Cap.° XXXVII.

Item statuirono et ordinarono Che nisciuno di qual si voglia stato sottoposto al Podestà di detto Ca..

stello ardischi ne presumi giocare al Cascio ò Strauzzula
per il Castello di Verona, ne fuora al giuoco solito, ne intorno
al Castello nel giorno di lauoro sotto pena di uno scudo per
ciascuno, et ciascuna uolta che si contrafarà, et li Consi-
glieri che saranno per li tempi non possino ne debiano far
gratia della parte che viene alla Communità et facendola
caschino in pena di uno scudo per ciascun Consigliere et oltra
siano obligati à emendare il danno della Communità.

LIBRO QVARTO DE LI EXTRAORD.RII.

Cap.o I.

De le feste da riguardarsi.

Statuimo et ordinamo Che nisciuno lauori ne alcun
lauorio facci ouero arte, ouero carreia con Bestie ne cõ
quelle come porti nelle feste infrascritte cioe in di domini-
cale et pasquale, ne in alcuna festa de santa Maria uergi-
ne, ne in le feste delli Beati Apostoli Pietro et Paulo et de
tutti l'altri Apostoli et di san Michelarcangelo, et de santo

405

Sano, santa Mostiola, santa Maria magdalena, san Berar,
dino, santo Roccho, et san Bastiano Aduocati et protetto,
ri del detto Castello et de tutti li benerdi del mese di mar,
zo alla pena de cento soldi per ciascun che contrafacesse et
per ciascuna uolta; Non dimeno sia lecito à ciascuno por,
tare Aqua, Herba de ciascuna ragione ouero fronde fare
et portare biado dell'Ara, pestare uua, et imbottare uino;
lino et canape dele borghe cauare, et grano metuto acap,
puuiare senza pena; et il Podestà sia tenuto le dette feste
la sera precedente ouero la mattina ad hora congrua fare
bandire, qual cosa se non facesse ad alcuna pena in niscium
modo sia tenuto; saluo tutte le feste commandate dalla Chie,
sa in niscium modo per bandire sia tenuto et possa proce,
dere come disopra

De la pena de chi non facesse opera del cōmune à se cōmā, data. Cap. II.

Item statuirono et ordinarono Che qualunque non fa,
cesse l'opera del Commune quando li sarà commanda,
ta, ouero bandita per commandamento del Podestà et delli
Consiglieri paghi in nome di pena diece soldi di denari per
ciascuno et ciascuna uolta, et non dimeno la detta opera sia
tenuto à fare.

tenuto a fare.

De la pena de chi giocasse alle carte et dadi. Cap.° III.

Item statuirono et ordinarono Che nisciuno giochi à giuocho de dadi overo ad altro giuoco al quale denari, overo altre cose si perdono overo veneano nel Castello de lecona, overo nel suo distretto à la pena de cento soldi de denari per ciascuno et ciascuna volta: ma il Recettatore del giuoco, overo chi prestasse denari à giocatori; ancora ciascun di essi pagni la medesma pena. Et non dimeno de quello che se vincesse overo perdesse ò, che se prestasse nisciuna ragione sia data ne il detto tale possa adomandare; et quello recettatore del gioco se intenda chi prestasse denari, overo che attenesse ad alcun guadagno overo essi giocatori recettasse in casa ò in taverna. Non dimeno sia lecito à ciascuno giocare à tavole con li dadi con tutti le tavole. et ancora possa giocare alla palla et al gioco de Trionfi grande, ma ad altro gioco con carte non se possa giocare ne ancora al gioco della morra cioe denari, ma se possa giocare vino et cose da magnare senza alcuna pena al detto giuoco della morra.

Del modo et ordine delle mi

Cure de uender il uino . Cap.º IIII .

Item statuirono et ordinarono Che la soma del uino debbia essere cinquantaquattro boccali à misura del Commun' d'Oruieto; et ciascheduno con tal soma et mesura uendere et comprare sia tenuto alla pena de quaranta soldi de denari, et se alcuno uenderà uino con le misure non agiustate et non sigillati del sigillo del Commune della Città d'Oruieto paghi per ciascuna misura, et ciascuna uolta diece soldi di denari. Et sia tenuto il detto Podestà alla pena de cinque lire de denari una uolta il mese remirare, et recercare per tutti li luoghi nelli quali il uino se uendesse à minuto et trouati li culpabili punire alla pena predetta. Et ciascuno che uendesse uino sia tenuto ritenere il boccale, il mezzo boccale, il terzo et la foglietta alla pena de cinque soldi per ciascuna misura; et con altre misure misurare nõ possa alla pena de diece soldi di denari, et siano tenute dare dette misure piene per insino ad summum alla pena de cinque soldi. Et ciascuno che uendesse uino sia tenuto et debbia ogn'anno andare ad agiustare dette misure al segnatore del Commune della Città d'Oruieto.

Ordine delli macellari et de

chi uendesse carne. Cap.° V.

Item statuirono et ordinarono Cheli macellari, et altri che uendesseno Carne nel detto Castello non uenda Carne ad alcuno una per un'altra, ne Carne granellosa, morticina, infetta, morbosa, ne inferma; et chi contrafacesse paghi in nome di pena cinque lire de denari per ciascuno et ciascuna uolta; et nisciuno uenda ne uender faccia, ne dentro nel detto Castello porti per uendere Carne morticina ouero allupata, et chi contrafacesse paghi in nome di pena per ciascuna uolta cento solde de denari; ma le dette Carne si debiano uendere alla Porta del detto Castello, et ciascuno Carnaiolo quale uendesse dette carne sia tenuto hauere et retenere le bilance ouero Statere sigillate et sigillate dal sigillo del Commune della Citta d'Orvieto, con li quali debiano uendere dette Carne alla pena predetta et il detto Macellaro et chi uendesse le Carne sia tenuto dare iusto peso alla pena de diece soldi per ciascuno et ciascuna uolta, et ciascuno possa accusare et sia creduto alla sua accusa con un Testimonio de buona fama, et nisciuno uenda ne retenga insieme nel medesmo Banco, ouero nella Bottiga ne in Larone ouero Rastello Carne de porco sanato con Carne de Troia, et Carne de verre, ne Carne d'Agnello, de pecora ouero de Capra, con Carne de Castrato alla pena de uenti soldi de

denari; Capacci et Peducci di Porco et Troia se uendano mezzo prezzo alla pena de diece soldi et tutti l'altre cose siano tenuti li detti Carnaioli osseruare secondo nelli Capitoli se conterrà quando saranno fatte cioè quando el Macellaro detto Macello compra alla pena in quelle contenta.

Della pena de chi togliesse ꝗ stecconi de le bertesche. Cap.º .VI.

Item statuirono et ordinarono Che qualunque torrà legname dello steccato et delle Bertesche ouero Graticole de detto Commune paghi in nome di pena uinti soldi de denari per ciascuno et ciascuna uolta; ma le Sbarre ouero altro legname de detti Sbarre fusse edificato nel tempo delle guerre ò de suspitione nel detto Castello, ouero nel suo districto se alcuno le tagliarà, guastarà, portarà, ouero abrusciera paghi in nome di pena cinque lire de denari senza alcuna diminutione; et non dimeno esso, ouero esse ad essa ouero ad esse risarcire de facto sian constretti.

De la pena de chi incigliasse lino ò canape dentro il castello. Cap.º VII.

Item statuirono

Item statuirono et ordinarono Che niscuna persona in niscun modo possa incigliare ne fare incigliare lino ouero Canape con Macelle dentro nel detto Castello ne areo infra le mura Castellane alla pena de diece libre per ciascuno et ciascuna uolta chi contrafacesse.

De chi facesse sciquatoio nella strada publica. Cap.º VIII.

Item statuirono et ordinarono, che niscuna persona che habitasse nel detto Castello nella strada publica di esso Castello non ardisca ne presuma fare alcuno Sciaquatoro fatto per gittare lauatura, ouero alcuna altra cosa brutta per il quale uscisse nella strada publica, ouero che ad alcun Vicino facesse impedimento alla pena de quaranta soldi; et se alcuno ne fusse fatto, il debbia leuare infra termine de diece di, poi che à lui sarà commandato per il Podestà alla pena predetta; non dimeno sia lecito à ciascuno fare in modo siano coperti et murati talmente che non si uedano nella strada publica, ne apparischano in alcun modo.

De la pena dele bestie che andassero per li tetti ne alcuna persona. Cap.º IX.

Item ſtatuirono et ordinarono Che niſciuna Beſtia Caprina, Pecorina, et Porcina non poſſano ne debiano andare per li Tetti d'altri, ouero Cappanne poſti nel Caſtello de lerona alla pena de cinque ſoldi per ciaſcuna et ciaſcuna uolta; et chi haueſſe delle predetti Beſtie ſia tenuto eſſe beſtie dopoi che ſaranno tornate di fuori rimettere et rinchiuſe quelle tenere di notte alla pena predetta; Et in oltre non ſia lecito ad alcuno andare ſopra detti Tetti ſenza licenza del Patrone ſotto la pena de quaranta ſoldi per uolta.

De la pena de porci che andaſſeno per il Caſtello. Cap.o X.

Statuimo et ordinamo Che le beſtie porcine non poſſano in alcun modo andare per il Caſtello di lerona ſenza cuſtodia, ne alcuno di eſſi Porci andare ne de di ne de notte alla pena de cinque lire per ciaſcuno et ciaſcuna uolta.

De la pena de chi buttaſſe mondezza nella ſtrada. Cap.o XI.

Item ſtatuirono et ordinarono Che ſe alcuno buttaſſe mondezza, ouero alcuna altra bruttezza, ouero letame

et altre cose puzzolenti nelle uie del Commune, et nelli reti uicinali paghi in nome di pena uinti soldi de denari per ciascuno et ciascuna uolta et delle predette cose ogn' uno ne possa accusare. Ma che nissuno getti nelle Vie del Commune Terraccio, Tegole, mattoni, ouero sassi alla pena predetta, et non dimeno chi le dette cose buttasse sia tenuto leuarle in termine de dieci giorni.

De la pace et concordia da farsi nel detto Castello. Cap.° XII.

Item statuimo et ordinamo Che se alcuna discordia fusse in alcuno del Castello de lerona, ò del suo distretto, il Podestà del detto Castello insieme con li Consiglieri del detto Castello siano tenuti et debiano essi far pacificare, et chi non uolesse detta pace fare paghi in nome di pena diece lire de denari.

Del conseglio da farsi del mese d' Ottobre sopra il fatto de la uendēmia. Cap.° XIII.

Item statuimo et ordinamo Che il Podestà del detto Castello quale sarà per il tempo del suo offitio sia tenuto et debbia in uinculo del iuramento alla pena de-

cinque lire de denari da retenersi del suo salario, ogn' anno nel principio del mese d'Ottobre far congregare il Conseglio del detto Castello, et in detto Conseglio proponere del fatto delle Vindemmie da farsi; et cioche per il Conseglio sarà stabilito et deliberato vaglia pleno iure. Et se alcuno di detto Castello ouero chi hauesse Vigna nel Pleberio di esso Castello, uendemmiasse inanzi al tempo deliberato come di sopra paghi in nome di pena diece lire de denari senza alcuna diminutione, et ciascuno possa accusare.

De la pena de chi impedisse il curso dell'aque. Cap.° XIIII.

Ancora statuimo et ordinamo Che nisciuna persora drizzi l'acqua della sua possessione nella possessione d'altri, ne per la uia del Commune, ouero Vicinale; anzi debbia essa raccoglierε in se, acciochε non offenda la possessione del suo uicino, ouero le Vie del Commune, ouero Vicinali, et chi contrafacesse paghi in nome di pena cento soldi de denari et essa Acqua in detto primo suo curso reponer debbia in termine de dieci giorni alla pena predetta.

Delli lauoratori lauoranti le possessioni d'altri. Cap.° XV.

Item statuirono et ordinarono Che ciascheduno lauo-
ratore delle possessione d'altri debbia quelle bene et
lealmente lauorare in tempo congruo et competente, et se
sarà Vigna sia tenuto in tempo il patrone della possessio-
ne recercare inanti la Vindemmiatione di essa, et ancora
non possa l'Vua pistare senza licentia del Patrone alla pe-
na de diece soldi; et se sarà campo non possa el Biado de
quello extrahere, ne esso tritare senza expressa licenza del
patrone sopradetto. Et se il lauoratore per suo difetto et colpa
non lauorarà, sia tenuto ad emendatione del danno al patro-
ne de tal cosa, secondo per li Estimatori del Commune sarà
extimato alla pena de uinti soldi per ciascuno et ciascuna uol-
ta.

Della pena de tendere li pan-ni sopra le mura Castellane. Cap. XVI.

Item statuimo et ordinamo che niscivna persona de qua-
lunque conditione sia ardisca ne presuma tendere ouero
ponere Panni sopra le mura Castellani alla pena de diece
soldi per ciascuno, et ciascuna uolta.

Della pena de chi facesse brut-

tezza nella fonte ò apresso. Cap.º XVII.

Item statuirono et ordinarono Che nisciuna persona ardisca ne presuma lauare panni ouero altra cosa brutta ouero putrida nella fonte del detto Castello ne apresso alla Beueratoio posto apresso alla detta fonte per diece piedi communi excetto che nel lauatoio deputato alla pena de cinquanta soldi de denari.

Del termine d'accusare. Cap.º XVIII.

Item statuimo et ordinamo Che qualunque uolesse accusare alcuno d'alcuno danno dato, malefitio, ouero extraordinario habbia termine d'accusare quattro mesi.

Delle guardie celate. Cap.º XIX.

Item statuirono et ordinarono Che ne Consiglieri ne altre persone possino mettere nella iurisdittione del detto Castello Guardie celate.

De la obligatione delli Conseglieri. Cap. XX.

Item statuirono et ordinarono Che li Conseglieri del detto Castello alla pena de cinque lire de denari per ciascuno siano tenuti et debiano uinti giorni inanti al finire del loro offitio far bandire per il Balio del detto Commune alli luoghi consueti Che qualunque persona hauesse ad hauere alcuna cosa dal detto Commune tanto ordinaria quanto extraordinaria debiano andare et comparire auanti al Podestà, et li Consiglieri del detto Castello à domandare quello hauessino d'hauere, cioe monstrando la uerità; Et detti Conseglieri debiano, et siano tenuti delle cose del detto Commune quelli ouero quello pagare, ouero à quelli alcun Debitore consignare ad eletta di esso Creditore ouero à quello fare la bolletta per mano del Podestà sigillata con il sigillo del Commune de tutto quello che hauesse ad hauere; et se il detto, ouero detti Creditori alcuna cosa adomandassino alli Consiglieri sequenti, et nō hauessino detta Bolletta in nisciun modo sia odito.

De la pena de chi non venisse al Consiglio. Cap. XXI.

Item statuirono et ordinarono Che qualunque persona

sarà chiamata per il Bailo, ouero Nuntio del Commune, ouero fusse bandito per detto Bailo il Consiglio; et qualunque non uenisse nel termine à se assegnato et nell'hora debita, cioe auanti il Podestà facci la rechiesta chi non uenisse in detto termine et hora paghi in nome di pena trenta soldi de denari, excetto non hauesse legitima causa la quale stia in arbitrio et discretione del Podestà et delli Conseglieri, qual pena se debbia pagare de facto senza alcuna diminutione.

Delli lauoratori delle possessioni et beni che non uolessino pagare datij et subsidij. Cap.° XXII.

Item statuirono et ordinarono Che chi hauesse Terra, Vigna, ò altra possessione nel Pleberio ouero nel districto del Castello de Lerona de esse cose non uolessino pagare datij, ouero Colte imposte per il Commune di detto Castello, il lauoratore delle dette Terre, et beni sia tenuto et debbia dare et consignare il frutto, ouero Terratico li quali si raccoglessino nelle dette Terre, et beni al Camarlengo del Commune per il detto Commune recipienti per datio à quello imposto per il Commune et il Camerlengo del Commune sia tenuto receuere il detto frutto il detto frutto et terratico, per pagare il detto

datio. Et

datio. Et se alle predette cose detto Camerlengo sarà negligente in non recercare del suo proprio sia tenuto pagare; Non dimeno se li detti lauoratori non pagassino detti frutti, et non assegnassino come di sopra è detto, siano tenuti pagare del loro proprio. Et il Podestà del detto Castello per iuramento sia tenuto ad ogni requisitione del detto Camerlengo contra li detti lauoratori nelli beni di quelli tali fare expressa exequtione reale et personale; Et non dimeno li detti lauoratori se in alcun modo contrafacessino cadano in pena de uinti soldi senza alcuna diminutione.

Chi hauesse alcuna cosa stabile nel castello de Verona sia tenuto ad ogni fattione del Commune. Cap. XXIII.

Item statuirono et ordinarono Che tutti et singole persone che hauessino nel detto Castello et nel suo distretto alcuna possessione siano tenuti et debbiano fare tutti li seruitij del Commune nel far le mura et in tutti li seruitij del detto Castello, et il Podestà del detto Commune sia tenuto et debbia dette tal persone astrengere à far li seruitij predetti; et chi tal seruitij denegasse di fare sia tenuto de pagare per ciascuno et ciascuna uolta soldi diece de dena-

ri; et non dimeno tal seruitij sia tenuto fare, et qualun,,
che sortito dalla sua fameglia in modo che con detta sua fa,,
meglia non stesse ad un pane et un uino sia tenuto et deb,,
bia tutte le fattioni del Commune fare separatamente.

Che le cose del Commune si debiano bandire otto giorni inanti. Cap.° XXIIII.

Item statuirono et ordinarono Che qualunque uorrà al,,
cuna cosa dal Commune ad affitto, ouero à cottimo, ouero
comprare, se debbia per il Balio del Commune otto giorni inanzi
bandire et al più offerente sia data, et deliberata et non altrimen,,
te. Et se contra le predette cose fusse fatto tal deliberatione sia
nulla et de nisciuna efficacia.

Del modo de tenere le chiaui della porta. Cap.° XXV.

Item statuirono et ordinarono Che li Consiglieri del
Castello di Lerona in principio del loro offitio siano tenu,,
ti eleggere uno ouero dui huomini li quali habbino à tener le
chiaui delle porte del Castello de Lerona et quelli ogni sera ser,,
rare et ogni mattina aprire all'hore congrue alla pena de cin,,

que soldi per ciascuna uolta li quali debiano hauere per loro sa-
lario diece grossi per ciascuno, et siano tenuti dette porte aprire
et serrare ad ogn'hora à chi uolesse entrare et uscire à tutti li
bisogni delli huomini et per chi in detto Castello hauessino casa
alla medesma pena come di sopra.

Del piangere dietro al morto. Cap.° XXVI.

Item statuirono et ordinarono Che à nissiuno tanto Ma-
schio quanto femina grande ò piccolino gli sia lecito et in
alcun modo possa andare à far compagnia ad alcun defunto ò
defunta alla Chiesa piangendo, anzi non possino piangendo
lontanarsi dalla propria casa più de diece passi, intendendosi
li parenti et attinenti del defunto per sino al terzo grado, et
chi contrafarà caschi in pena d'uno scudo per persona d'applicar-
si per la metà al Podestà del detto Castello, et l'altra metà al-
la Communità del detto luogo; ma imprima il Podestà sia te-
nuto mandare il bando nelli luoghi soliti con alta et intel-
ligibil uoce dechiarando il tenor del presente Capitulo.

Che li debitori del Commune non possino hauere offitio alcuno. Cap.° XXVII.

Item statuirono et ordinarono Che se alcuna persona in qual si uoglia modo fusse debitore della Communità del detto Castello de Serona et in qual si uoglia tempo tal debitore ouero debitori fussino extratti offitiali ouero à qualche offitio di detta Communità, quello o quelli non possa ne possino in modo alcuno essercitare, se prima integralmente non habbi pagato ouero concordato detta Communità del suo debito, et se per il contrario se facesse tal contrafaciente incorra nella pena de dui scudi per ciascuno et ciascuna uolta da applicarsi per la metà à detta Communità, et per l'altra all' exequtore che facesse tal exequtione senza alcuna diminutione et se possa de facto exequire; et non dimeno tale offitiale non s'intenda offitiale nell' offitio nel quale fusse extratto, fintanto non hauera concordato detta Communità del detto suo debito.

Che nissun forestiero possa habitare nel castello senza licenza del conseglio generale del Castello. Cap. .XXVIII.

Item statuirono et ordinarono che nissiun forestiero habbia ardire ne possa uenire ad habitare nel detto Castello senza espressa licenza del Conseglio generale del detto Castello.

LIBRO .V.

LIBRO QVINTO DE DÃNI DATI

Chi delle danno alle Vi-gne personalmente. Cap.° I.

Statuirono et ordinarono Che qualunque entrasse
in Vigna piena d'altri overo Horto dove siano o-
lere paghi in nome di pena baiocchi cinquanta per ciascuna
volta, et la Vigna piena s'intenda dalle Calende del mese
de Giugno per insino che l'Vua sarà pendente, et se alcuna
cosa della detta Vigna cogliesse Vua overo Agresta paghi di pena
fiorin   ciascuna volta, et similmente se dell'Orto over
se della Chiusa alcuna cosa et delle dette herbe cogliesse paghi la
medesma pena, intendendosi Chiuse essere quelle nelle quali siano al
meno cinque arbori domestici et siano chiuse almeno da tre la-
ti ne sia mezza pena, Et l'Orto s'intenda che in esso siano
herbe domestice overo Caule, Et ancora nisciuno entri nella Vi-
gna vota d'altri alla pena de cinque soldi. ma passandoci sen-
za danno per una volta non paghi pena alcuna; ma facendo-
ci danno sia tenuto pagare la pena ordinaria. Et ancora à ni-
sciuno sia lecito dalla festa di Santa Maria del mese d'Agosto
insino che le Vendemmie saranno convenientemente fatti alcu-

49v

na uua portare della sua propria Vigna, ouero che hauesse ad affitto alla pena de dui soldi per ciasched'un Vua, ouero Agresta se non dui uolte la settimana cioe il Mercordi et il Sabato, nelli quali giorni sia lecito ad uno della Famiglia portare à casa sua propria tre Vue senza pena, et ancora che nissuna persona decime ouero mozzi Caule alla pena de tre soldi per ciascuna Cima ꝗ quelle sono formate da ogni bāda, ouero siō siepe circūdati, et che in esse siano piu arbori domestici; Ma in quelle

Delle bestie che dessino dāno alle Vigne. Cap.° II.

Item statuirono et ordinarono Che le bestie Baccine, Caualline, Asinine, et Bufaline che dessino danno in la Vigna d'altri dalle Calende del mese di Marzo insino che l'Vue saranno pendente, paghi il patrone di tal Bestie in nome di pena soldi [illegible] denari per ciascuna et ciascuna uolta. et emendi il danno al patiente, Et le Bestie Porcine, et Caprine che dessino danno nella Vigna d'altri in detti tempi il patrone de dette Bestie sia tenuto pagare soldi [illegible] per pecora, et [illegible] porco, et per ciascuna pecora paghi in nome di pena [illegible] soldi; Ma le Bestie grosse et minute minori d'un anno siano tenuti pagare meza pena; ma se in altri tempi che di giorno cioe la notte dette Bestie grosse in detti luoghi [illegible] danno [illegible] paghi il doppio della

detta pena et dette beſtie minute in altri tempi ſiano te-
nuti a mezza pena. Et la medesima pena ſiano tenuti pa-
gare delle Chiuse, et la Chiusa s'intenda come di ſopra nel
primo Capitolo de danni dati.

Della pena de chi deſſe dā-
no in campo biadato perſo-
nalmente. Cap.o III.

Item ſtatuirono et ordinarono Che qualunque desse dan-
no in campo biadato d'altri calpiſtando ouero andan-
do per esso, quando commodamente possa andare per la Via
paghi in nome di pena cinque soldi di denari per ciascuno et
ciascuna uolta et se menasse alcuna beſtia calpeſtando, o-
uero attrauersando detto Biado come di ſopra cinque sol-
di per ciascuna Beſtia et se nel detto campo facesse herba
paghi dodici soldi et se in esso alcun legume cogliesse sia tenuto
pagare la medesma pena.

Della pena de chi deſſe dā-
no in campo biadato con
beſtie. Cap.o IIII.

Item ſtatuirono et ordinarono Che tutte le Vac-

che ouero qualunque Bestia grossa desse danno in campo
biadato paghi di pena soldi trenta per Bestia et dalle Ca-
lende del mese di Marzo per insino che il grano sarà metu-
to paghi il Patrone di esse Bestie il doppio di essa pena per
ciascuna Bestia, et le Bestie Caprine et pecorine sedeci so-
ldi per ciascuna uolta et per ciascun Porco ò Scrofa pa-
ghi uinti soldi; ma se le dette Bestie grosse desseno danno
alle Mete, ouero Barcaie de Biade d'altri ouero legumi pa-
ghi in nome di pena il Patrone di esse per ciascuna Bestia dieci
noue soldi et quella medesma pena s'intenda delle Bestie porcine
et per ciascuna Bestia Caprina et Pecorina dieci soldi; ma in
altri tempi le sopradette Bestie desseno danno nelli predetti
beni la metà de tutte le predette pene sia tenuto pagare; ex-
cetto che le Bestie grosse che sonno tenute pagare soldi trenta per
Bestia come di sopra, et la notte doppia pena; et tra li Con-
fini delle Vigne sia pena cinque soldi, et de notte doppia pe-
na, et similmente nelli Confini de grani sia la detta pena co-
me nelli confini delle Vigne, et in tutti li sopradetti casi il
patrone di dette Bestie sia tenuto emendare il danno al pa-
tiente.

Della pena de chi tagliasse Vighe d'altri. Cap. V.

Item sta-

Item statuirono et ordinarono Che qualunque mozzas-
se overo tagliasse Vigna d'altri paghi in nome di pena
uinti soldi de denari per ciascuno et ciascuna uolta senza al-
cuna diminutione et il danno al patiente emendi. Ma se ta-
gliasse Capi de Viti paghi in nome di pena diece soldi de de-
nari; ma se roncasse le Viti paghi uinti soldi per ciascuna et
ciascuna uolta, et il danno al patiente debbia emendare.

De la pena de chi tagliasse arbori. Cap. VI.

Item statuirono et ordinarono Che se alcuna persona ta-
gliasse da piede alcuna Arbore fruttifera quale fusse so-
pra tre some di legna caschi in pena de tre scudi per arbore, et
per ciascuna persona; Et chi la sbiricasse malamente caschi
in pena della metà di detta pena da applicarsi come di sopra;
ma se tagliasse ramo paghi in nome di pena per ciascun ramo
diece soldi, ma se alcuno tagliasse alcuno Arbore nelle selve dal
pedone paghi di pena uinti soldi per Arbore che tagliasse; Se sa-
ra Cerqua o Cerro o simili da frutto da una soma insu caschi
in pena de lire cinque, da una soma ingiù lira una; ma se ta-
gliasse rami paghi in nome di pena cinque soldi per ciascun ramo
et il danno al patiente emende, ma se alcuno tagliasse arbo[...]
ti a far Cerchi paghi in nome di pena cinque soldi per ciascuno

51v

et ciascuna volta; ma se alcuno taghasse Siepe delle Vigne d'altri paghi in nome di pena vinti soldi, et chi taghasse Siepe de campi paghi diece soldi, et sia lecito à ciascuno mozzare rami d'Arberi quali pendessero sopra la possessione sua, et li frutti di essi rami coghiere senza pena; ma se alcuno taghiasse Salcini nella possessione d'altri paghi in nome di pena un soldo dell'uno, et in tutti li sopradetti casi debbia il danno al patienti emendare.

Della pena de chi togliesse pali de la Vigna d'altri. Cap.º .VII.

Item statuirono et ordinarono Che qualunque toghiesse pali dalla Vigna d'altri paghi in nome di pena cinque iulij non havendo licenza dalli patroni et di notti radoppi, et se d'altro luogo in selva, overo in campo, overo legni da altri fatti toghiesse paghi in nome di pena diece soldi di denari.

Della pena de chi facesse herba al canneto d'altri. Cap.º .VIII.

Item statuirono et ordinarono Che qualunque frondasse canne de Canneto d'altri per fare herba paghi in nome di pena vinti

cinque soldi per ciaſcuno et ciaſcuna uolta.

Della pena de chi toglieſſe paglia o fieno da pagliaio d'altri. Cap.° IX.

Item ſtatuimo et ordinamo Che niſciuna perſona tanto cõ Beſtie come ſenza ardiſchi ne preſuma toghere paglia, ò fieno da Pagliari ò Mucchi d'altri paghi in nome di pena mezo fiorino et il danno emendi al patiente.

Che il padrone ſia tenuto per il garzone. Cap.° X.

Statuirono et ordinarono Che ſe alcun Famulo, ouero Famula d'altri deſſe danno in ciaſcun modo con beſtie, ouero ſenza per ſua colpa ò difetto, Che il Patrone di eſſe ſia tenuto pagare alle ſpeſe di eſſi Famuli, ſe la colpa ò il defetto haueſſino commeſſo altramente non.

Delle beſtie che deſſino danno al pagliaio d'altri. Cap.° XI.

Item ſtatuirono et ordinarono Che Buoui, Vacche, et cia-

scuna Beſtia groſſa deſſe danno al Pagliaio o Mugno de fieno pa-
ghi il Patrone di eſſe Beſtie cinque soldi et delle Beſtie porcine
et altre Beſtie minute paghi tre soldi et il danno emendi al Pa-
tiente.

Della pena de chi coglieſſe pomi d'altri. Cap.o XII.

Item ſtatuirono et ordinarono Che niſſiuno coglia Po-
mi d'altri su l'Arbore ſteſſo in Vigna overo in Chiuſure
paghi in nome di pena venti soldi; et se l'Arbore ſteſſe in cam-
po d'altri paghi cinque soldi. Et se alcuno cogliera iande d'al-
tri paghi per ciaſcun quartengo cinque soldi. Et se alcuno co-
glieſſe Olive paghi per ciaſcun quartengo venti soldi. Et in tut-
ti queſti casi emende il danno al Patiente.

Della pena delle beſtie che deſ-ſeno danno alle iande. Cap.o XIII.

Item ſtatuirono et ordinarono Che se li Buoui et Vac-
che o altre beſtie groſſe deſſino danno alle Jande quan-
do le Jande sonno ſotto le Cerque overo li Cerri paghi in no-
me di pena il Patrone delle Beſtie cinque soldi di denari

per ciascuna bestia; Et medesima pena sia quando dessino dan„
no sotto l' Oliue, et se le Bestie Caprine, Porcine, ouero Peco„
rine dessino danno in detti luoghi, et sotto detti Arbori, quan„
do ci fussino li frutti come di sopra debbia pagare il Padro„
ne di esse Bestie di pena cinquanta soldi per fiocca, et la Fioc„
ca s' intenda da uinticinque Bestie in su; et quando non
fusse fiocca paghi di pena dodeci denari per ciascuna Bestia
excetto delle Bestie Porcine debia pagare [illegible] per cia„
scuna, et ciascuna uolta.

Della pena delle beſtie che ro„ deſſeno arbori. Cap. XIIII.

Item statuirono et ordinarono Che se alcuna Bestia grossa
fusse trouata à roder Arbori domestici d'altri paghi in
nome di pena cinque soldi per ciascuna; Et per ciascuna Capra
otto soldi; Per ciascuna Pecora sei soldi. Saluo che de Pianto„
ni d' Oliuo delle quale le sopradette pene sia doppie.

De chi metteſſe fuoco alle sie„ pe della Vigna. Cap. XV.

Item statuirono et ordinarono Che qualunque mettesse
fuoco alle Siepe de Vigne, ouero Possessioni d'altri paghi

in nome di pena cento soldi de denari et il danno emende. Et se alcuno mettesse fuoco in selua paghi in nome di pena quaranta soldi; et se alcuno mettesse fuoco al Paghiaio ò, fenile paghi in nome di pena diece lire; et in tutti li sopradetti casi il danno al patiente se emende; ma se alcuno mettesse fuoco alla Meta de grano ò, d'altre biade debiasi andare et procedere alla Corte della Città d' Oruieto.

Della pena de Cani che andassino senza Vncino. Cap.o XVI.

Item statuirono et ordinarono, Qualunque hauesse Cane debia tenerlo legato dalla festa di santa Maria del mese d'Agosto per insino che le Vendemmie saranno conuenientemente fatte alla pena de cinque soldi per ciascuno et ciascuna uolta, et tante uolte quanto il dì sarà trouato non legato, ouero senza Vncino al Collo possa esser accusato; et se fusse trouato nella Vigna piena d'altri paghi in nome di pena dieca soldi, et l'Vncino sia longo dui piedi et il rampone mezo piede altrimente non sia admesso.

De chi facesse uia nuoua per la possessione d'altri. Cap.o XVII.

Item statuirono et ordinarono Che nissuno faccia via nuova per la possessione d'altri alla pena de cento soldi et questo se intenda quando commodamente possa andare per la via del Commune, ò, vicinale; Et se menasse Bestia paghi ancora per ciascuna Bestia cinque soldi di denari.

Delle bestie che dessino danno nelle stoppie. Cap. XVIII.

Item statuirono et ordinarono Che nisciuna persona metta alcuna Bestia grossa nelle stoppie d'altri insino che il Biado fusse dentro alla pena de tre soldi per ciascuna; ma le Bestie minute paghino un soldo, excetto delle Bestie Porcine sia pena come delle Bestie grosse per ciascheduna, et ciascuna volta.

Che li minori de diece anni paghino meza pena. Cap. XIX.

Item statuirono et ordinarono Che il minore di dodeci anni nelli danni dati paghi meza pena, et di minore età se stia al iuramento del Patre et della Matre, ò d'altre persone.

De la licenza da darsi delli beni suoi. Cap.° XX.

Item statuirono et ordinarono Che sia lecito al Patrone della cosa, overo alli lavoratori d'altri dar licentia de suoi beni, la qual licentia debiano dare inanzi al Podestà, et il detto Podestà sia tenuto scrivere nel suo libro de danni dati senza alcun prezzo, et detta licentia non se possa extendere se non per tutto il tempo regnante il detto Podestà.

Che à ciascuno sia lecito menare le bestie al Palazzo. Cap.° XXI.

Item statuirono et ordinarono Che qualunque persona trovasse alcuna Bestia grossa, overo minuta nelli suoi beni dar danno, le possa dette Bestie menare al Palazzo del Commune et al Vicario quelle apresentare senza alcuna pena, et sia creduto al suo iuramento fino alla quantita de vinti soldi.

Che ne i danni dati si creda fino alla quantità de diece soldi. Cap.° XXII.

Item statuirono

Item statuirono et ordinarono Che ne danni dati et per l'extimatione et satisfattione del danno dato se creda insino alla quantità de diece soldi; ma da quello in sù se faccia l'extimatione per li Estimatori del Commune, overo per altre buone et leal persone; quando li detti Estimatori commodamente non si potessino trovare, ne havere non obstanti alcun Capitulo che parlasse in contrario.

De prati griffiati overo afformati. Cap.o XXIII.

Item statuirono et ordinarono Che qualunque facesse bandire Sodale, Prato, overo altri suoi beni delli quali non se pagasse la pena; Nissuna Bestia doppo il detto Bando possa ne debia entrare, overo pasturare alla pena di vinti soldi per ciascuna Bestia grossa; et per ciascuna Bestia minuta dodeci denari. Salvo che del Prato griffiato d'altri del quale il Patrone delle bestie sia tenuto pagare tanta pena quanto del Campo biadato dalle Calende de Marzo per insino à Santa Maria d'Agosto; ma da detto tempo in là le dette Bestie ci possano andare quantunque non fusse falciato senza pena, ne emendatione di danno alcuno.

De la pena de chi facesse her-

ba nel prato d'altri. Cap.° XXIIII.

Item ſtatuirono et ordinarono Se alcuno manualmen-
te meteſſe ouero falciaſſe herba nelli prati d'altri pa-
ghi di pena per ciaſcuna uolta di mezo fiorino, et queſto
s'intende se il Prato sarà formato, ouero bandito.

Che il figliuolo ſenza uolun- tà del patre ne il fameglio del patrone poſſino accuſare. Cap.° XXV.

Item ſtatuirono et ordinarono, Che il figliolo de fame-
glia ne il fameglio d'altri poſſino accuſare alcuno de
danno dato senza licenza del Padre, ò del Patrone, ne la
moglie senza licenza del marito, et se tale accuſato per ta-
li faceſſe qualche accuſa non tenga ne uaglia de ipſo iure
se non il Patre, ouero il Patrone ouero poi detta accuſatio-
ne ratificaſſe.

De chi parlaſſe ouero ope- raſſe alcuna coſa coſa contro il Commune. Cap.° XXVI.

13 + 13

Item ſtatuirono et ordinarono Che se alcuno del Caſtello di Ierona ouero del suo diſtretto, nell' Adunanza, ouero in alcun altro luogho con ciascuno, ouero ciascuna persona dicesse alcuna parola, ouero operasse contra il Commune del detto Caſtello paghi in nome di pena diece lire per ciascuna et ciascuna uolta de facto et senza alcuna diminutione.

De la pena de chi produceſſe falzo teſtimonio, ò, faceſſe falza teſtimonianza. Cap.° XXVII.

Item ſtatuirono et ordinarono Che nisciuno ardisca producere Teſtimonio falso contra alcuna persona nella Corte del Caſtello di Ierona alla pena do diece lire de denari, et similmenti tanta pena sia conſtretto pagare chi facesse detta Teſtimonianza.

Della pena de chi toglieſſe tauole, ò, legname de caſa d'altri. Cap.° XXVIII.

Item ſtatuirono et ordinarono Che se alcuno del detto Caſtello ouero diſtretto pigliasse ò togliesse tauole ouero

legname de casa d'altri paghi in nome di pena cento soldi et il danno emendi et restituisca; et medesma pena se intenda de Sassi, Mattoni, et Canali.

Della pena de chi desse danno al Zaffarano overo Orto. Cap.° XXIX.

Item statuirono et ordinarono Che nissuno dia danno ad Orto o Zaffirano nelli quali siano herbe da frutti, o=uero coghesse Zaffarano d'altri, cioe fiori o, cavasse Cipolle paghi in nome di pena un fiorino et emende il danno.

De la pena del danno che dessero le bestie in orti. Cap.° XXX.

Item statuirono et ordinarono Che Buoui, et Vacche ò altre Bestie grosse dessino danno in Orti d'altri paghi di pena dieci soldi per ciascuna, et ciascuna uolta; ma delle Bestie Caprine, ouero Pecorine che deueno danno nel li predetti Orti paghi in nome di pena sei soldi di denari et delle Bestie Porcine per ciascuna et ciascuna uolta pa=ghi di pena noue soldi, et se le bestie minute dessino dan=

no in detti or=

no in detti Orti, et fussino fiocca paghi il Patrone di esse Bestie quaranta soldi et la fiocca s'intenda da uinticinque in su, et in tutti li sopradetti casi debia il Patrone di dette Bestie il danno al patienti emendare.

De la pena de chi facesse pozi per pigliare animali. Cap. XXXI.

Item statuirono et ordinarono Che se alcuno facesse alcuno artifitio ouero Pozzo nella sua possessione ouero condutta, per cagione di guardare frutti suoi ò per pigliare animali saluatichi, che debia tal patrone quale tal artifitio facesse debia far bandire per il Castello predetto con publica, et alta uoce, et notificare à tutti qualmente in tal luogho il tale hà fatto un pozzo ouero laccio ò simile, et ponere li confini del luogho che ciascuno si possa guardare da quelli, et se non farà bandire. et in detti pozzi, ouero lacci ò altri artifitij alcuno animale domestico perisse che sia tenuto emendare il danno al patrone de tale animale et pagare in nome di pena quaranta soldi de denari de bestie minute, et de bestie grosse cioe domestiche cento soldi di denari et in oltre sia tenuto emendare il danno al patiente.

57v

Che a ciaſcuno ſia lecito occi-dere porci nell'ara quando deſ-ſino danno in grano granoſo in zaffarano et in Vigna. Cap.º .XXXII.

Qualunque trouarà Bestie Porcine nella sua ara ò nel grano quando sarà granoso ò, nel Zaffarano, oue-uro nella Vigna piena à se sia lecito et possa essi Porci oc-cidere; cioe uno, ò dui, insino à tre secundo la quantità delle Bestie senza nisciuna pena del danno, et sia tenuto chi tali animali occidesse quello ò, quelli al Patrone di esse Bestie, ouero al Podestà di detto Castello consignare, et che sia lecito ad se retenere, per sin che non se fussi satisfatto al Patien-te il danno per quelli dato da extimarsi per li extimatori del Commune.

De la pena de chi deſſe danno all'eſcato d'altri perſonalmēte. Cap.º .XXXIII.

Item statuirono et ordinarono che se alcuno personal-mente desse danno ad alcuno escato d'altri paghi in nome di pena cinque lire de denari.

13+13

De la pena de chi desse danno ad escato con bestie. Cap.º .XXXIIII.

Item statuirono et ordinarono Che Buoui et Vacche oue-
ro altre Bestie grosse desseno danno all'escato d'altri pa-
ghi il Patrone di esse Bestie in nome di pena soldi quattro de
denari per ciascuna et ciascuna uolta; ma delle Bestie Porci-
ne paghi il Patrone di esse per ciascuna et ciascuna uolta cin-
que soldi di denari, de Bestie Pecorine, et Caprine paghi il Pa-
trone di esse per ciascuna uolta tre soldi.

Che ciascuno debia far Orto. Cap.º XXXV.

Statuimo et ordinamo Che tutti et singoli huomini et
habitatori del detto Castello, ouero del suo distretto o-
gn'anno del mese di Febraro debiano hauer fatto et ordinato
un Orto, et chi non hauerà terreno del suo, sia obligato pi-
gliare il terreno della Communità, et far detti Orti, et in
essi debia ciascuno seminare et piantar Herbe domestice et
altri semighi; et li Conseglieri che saranno per li tempi siano
obligati per tutto il detto mese hauer fatto la parte di detti
terreni, et consignarli à chi parerà à detti Conseglieri, che

non habino del suo, et contrafacendo detti Consiglieri à far dette parte al detto tempo caschino in pena di uno scudo per ciascheduno, et tanto siano obligati à far dette parte, et il Podestà di detto Castello sia tenuto per tutto il mese di Marzo far la ricerca, et li Colpabili punire come di sopra; sotto pe,na à chi contrafaciene de uinti soldi

Che tutte le pene ſiano taſſate per li Conſeglieri aſſieme con il Podeſtà. Cap.º XXXVI.

Item Statuirono et ordinarono Che tutte le condannatione et pene tanto de danni dati quanto maleficij et extraordinarij da farsi per il Podestà del detto Castello li quali si debbiano taxare per li consiglieri del detto Castello assieme con il Podestà, et officiale di detto Castello; Excetto delle pene et condennatione al detto Podestà ouero Officiale uenisseno non possano in alcun modo taxarsi ne tassare per sua parte detti Consiglieri se non con uolunta di detti Podestà, ouero Offitiale, et se altramente sarà fatto tale tassatione sia nulla.

Che le capre non ſ'aproſſimino alle ſiepe. Cap.º XXXVII.

Item Statuimo et ordinamo Che le Bestie Caprine non

se possino ap-

se possino approssimare alle Siepe delle Possessioni, et rodendo dette Siepe caschino in pena de soldi cinque per Bestia.

De la pena delle cerque cam-porile. Cap.° XXXVIII.

Item statuimo et ordinamo Che la pena delle Cerque Camporile sia tre mesi dell'anno cominciando à Ca-lende d'Ottobre; et il Camporile se intenda doue sono fino à Cerque cinque per soma di terra, et da quello in su s'inten-da Selua et non Camporile.

Del mieter grano in herba, ò toglier gregni. Cap.° XXXIX.

Item statuimo et ordinamo Che se alcuno desse dan-no falciando ò metendo grano in herba ò toghendo gre-gni, caschi in pena d'un fiorino per ciascuna uolta.

Del dar danno con il fuoco. Cap.° XXXX.

Item statuimo et ordinamo Che se alcuno mettesse fuoco nelle sue possessione et con detto fuoco desse danno al Vi-

cino oltra l'emendatione del danno caschi in pena d'un du-
cato.

Che il balio del detto Castello possa accusare. Cap. XXXXI.

Item statuirono et ordinarono Che il Balio de detto Castello possa accusare et accusando habia termine un giorno da poi hauerà fatta l'accusa à notificarla al Patro- ne delle Bestie personalmente ouero à casa del Patrone ouero in persona al Guardiano delle dette Bestie, et non notifican- dola fra detto tempo detta accusa sia nulla non uaglia ne tenga. Item che alli Villisciani detto Balio habia tempo à notificare detta accusa come di sopra cinque giorni dop- po fatta l'accusa altrimente sia nulla come di sopra.

Li guardiani accusando notifichino l'accuse al patrone. Cap. XXXXII.

Item statuirono et ordinarono Che li Guardiani del detto Commune di Lerona accusando siano tenuti à re- uelare et notificare le loro accuse al patrone delle Bestie, ò

al Guardiano d'essi in persona o a Casa dopoi l'accusa fatta alli Villicciani cinque di et a quelli che habitano dentro nel Castello predetto tre, altrimente non notificando come di sopra la detta accusa sia nulla.

Della pena de frutti domestici in camporili. Cap.o XXXXIII.

Item statuirono et ordinarono Che delli frutti domesti‑ci in Camporile sia pena baiocchi vinticinque per cia‑scuna volta il di manualmente, et nelle Chiuse et Vigne dove siano detti frutti la pena s'intenda duplicata.

Del danno manuale et studioso in Vigne. Cap.o XXXXIIII.

Item statuimo et ordinamo Che la pena statuita et or‑dinata nel presente Statuto contra quelli che dessino danno tanto in Vigne come in altri beni manualmente et studiosamente tanto con Bestie quanto senza s'intenda et volemo che sia duplicata

Del danno dato nella banditel‑la. Cap.o XXXXV.

Item ſtatuimo et ordinamo Che chi darà danno nella Ban ditella in qu[illegible] caſchi in pena d'un giulio per Beſtia groſſa; Vn mezzo groſſo per Porco et un baiocco per Beſtia minuta.

Dell'inquiſitione delle Vi- gne ex officio. Cap. XXXXVI

Item ſtatuimo et ordinamo Che li Podeſtà che per li tempi ſaranno non poſſino fare l'inquiſitioni ex officio delle Vigne più di dui volte l'anno altrimente facendo ſiano ipſo iure nulle, et niente dimeno ſiano obligati rimettere tutti li denari à quelli haueſſino pagato per tal cauſa in fine del loro offitio.

Item che detti Podeſtà ò ſuoi ſubſtituti nelle dette inquiſi- tione non vi poſſino mettere più di diece Teſtimonij per cia- ſcuna inquiſitione, et facendo altrimente ſiano nulle et debiano rimettere quelli denari che per tal cauſa haueſſino fatto pagare in fine del loro offitio.

Item che quando detti Podeſtà ò lor ſubſtituti vorranno fa- re detti inquiſitioni ſiano obligati farci interuenire dui de Priori del detto Caſtello à fine che non ci poſſino mettere ne agiognere in detti inquiſitioni più di detti diece Teſtimo- nij.

Item che det-

13+13

Item Che detti Podestà come di sopra non possino examinare in detti inquisitione alcun Testimonio dell'uno et l'altro se-xo che non habino compiti quattordeci anni conforme allo Statuto d'Orvieto, altrimenti le detti inquisitioni siano nul-le et tutto quello che per attestatione de minori di quattor-deci anni detto Podestà havesse fatto pagare lo debiano rimet-tere nel fine del loro Offitio. Et le predette cose habino luogo per il corpo delle Vigne et non per li Campi et Chiuse contigue alle detti Vigne.

Del cavar d'accuse per dan-no manuale. Cap.° XXXXVII

Item statuimo et ordinamo Che per danno manuale il Patrone della Vigna possa cavar d'accusa pagato per il danno danti la solita et consueta mercede al detto Podestà, et non per altre possessioni.

Delle licenze da darsi. Cap.° XXXXVIII.

Item statuimo et ordinamo Che circa le licentie quando alcuno fusse accusato in qual si voglia luogo far dan-no si creda al Padrone della Possessione con suo iuramento

et un Testimonio degno di fede, che gli habbi dato licentia ò, non.

Che nisciuna sorte de bestie uadino per le stoppie. Cap.º .XXXXIX.

Item statuirono et ordinarono Che nisciuna sorte di Bestie possa andare per le stoppie del Compagno fintanto che ui saranno dentro li Cordelli, Gregni, Mucchi, ò Biade, et che ne sia pena quanto se dessero danno nel grano.

.IL FINE.

SEQVITA, LA, TAVOLA. Del Primo libro.

De la elettione offitio et salario del Podestà. C. i.
De la elettione de Consiglieri. C. 2.
De la elettione et offitio del Camerlengo. C. 3.
De la elettione et offitio del Balio. C. 4.
De la elettione et offitio de Partitori et Estimatori. C. 4.
De la pena de chi non accettarà l'offitio. C. 5.
Del salario de Conseglieri. C. 6.

Che l'ordini fatti per li Conseglieri nõ si reuochino. C. 6.
Del salario delli Ambasciadori del Commune. C. 6.
De chi hauesse denari del Commune. C. 6.
De la Cera che si compra per santa maria d'Agosto. C. 7.
Del salario del Podestà quando uà per il Comune. C. 7.
Che nissciun da Verona exerciti Podestaria nel detto Castello. C. 7.
Chi può esser Massaro ò Conseglière. C. 7.
Ordini da tenersi in ciò non prouede il presente Statuto. C. 7.

LIBRO SECVNDO

Del ordine di procedere nelle cause Ciuile. C. 8.
Che si facci ragione à chi l'adomanda. C. 8.
De chi facesse citare et non comparisse. C. 10.
Del iuramento decisiuo. C. 10.
Del pagamento dell'exequtione. C. 11.
Che il iuramento del Actore sia creduto sino à diece soldi. C. 11.
Del modo di far la sequestratione. C. 11.
Che sia conuenuto prima il principale che il fideiussore. C. 12.
Che il debitore tenuto per un debito possa esser retenuto per l'altro. C. 12.
Che il minore de 20. anni et figlioli di fameglia nõ si possa obli-

gare. c. 13.
Che siano astretti summariamente li promissori. c. 13.
Che l'instrumenti publici overo laudi si exeguiscano. c. 14.
De chi adomandare il conseglio del savio. c. 14
De l'oblatione del libello. c. 15.
Che la donna dotata non succeda nelli beni del dotante. c. 15.
De le ferie da osservarsi. c. 16.
Del modo di fare li compromessi. c. 17.
De chi possedesse la cosa piu di diece anni. c. 18.
Che alli forestieri sia fatta quella medesma ragione. c. 19.
Che il Podestà facci ragione à quelli che sono impuberi e
tute. c. 19.
Del cõdennato à petitione del Creditore. c. 20.
Che li heredi paghino li debiti lassati. c. 20.
De le bestie date ò tolte in soccio. c. 20.
De le bestie tolte à vittura c. 20
De chi cavasse alcuno de possessione. c. 21
De chi adomandasse il debito pagato. c. 21
De chi havesse cose commune et volesse dividerle. c. 21.
Che le dote delle donne siano salve. c. 21.
Del permutare o, vendere alcuna cosa. c. 22.
Che li Consiglieri accompagnino il Podestà alla messa. c. 22.
Ordini da osservarsi per li Consiglieri c. 22.
Ordini sopra li fatti del Camerlengo. c. 24.

Ordini sopra l'Offitio del Podeſtà. C. 24.
Che non se dia alcuno per extratto. C. 25.
Del modo del consultare. C. 25.
Che si renda obedientia alli Podeſtà. C. 26.
Chi deue ſtare sotto la iurisditione del Podeſtà. C. 26.
Dell'eleggere l'huomini sopra le faccende del Commune. C. 26.
De pegni uenduti all'incanto. C. 27.

LIBRO TERZO

Del modo del procedere nelle cause Criminali. C. 27.
Del processo da farsi comparente la parte. C. 28.
Della pena de chi non prouaſſe l'accusa. C. 29.
Della pena de beſtemmiatori. C. 29.
Delle parole iniuriose. C. 30.
Della pena dell'insulto. C. 30.
De chi percoteſſe con baſtone ò metteſſe mano all'armi. C. 30.
Che li Consanguinei percotendosi non siano tenuti à pena. C. 31.
Della pena de chi entraſſe in Palazzo con arme. C. 32.
Della electione dello Sindico del Commune. C. 32.
Della pena de traher sassi alla casa d'altri. C. 32.
Della pena de chi furaſſe o tagliaſſe aratro iogo ò gomeza. C. 33.
De chi ammazzaſſe ò feriſſe beſtie d'altri. C. 33.
De chi preſtaſſe conseglio et agiuto à Malfattori. C. 33.
Quando il marito non tratta la moglie nel debito coniugale. C. 33.
Del agiuto da preſtarsi al Poteſtà. C. 34.

63v

Chi Pervertesse il Processo ... C. 35.
De la duplicatione de le pene. C. 34.
De la mitigatione delle pene. C. 34.
Che se proceda de similibus ad similia. C. 35.
Che il Podestà possa inquirere sopra i malefitij et danni dati. C. 35.
De la pena da vetare il pegno. C. 35.
De la pena de chi nõ obedisse alli mandati del podestà. C. 36.
Delli minori di diece anni che comettessero malefitio. C. 36.
De la pena da chi togliesse i guastasse capelli d'altri. C. 36.
De la pena de chi non trahesse à rumore. C. 36.
De la pena de chi extrahesse ò suffocasse alcun termine. C. 37.
De chi entrasse ò uscisse per altro che per la porta. C. 37.
Che il podestà sia tenuto licentiare li malfattori. C. 37.
Che il Podestà facci executione tanto delle sue condennationi quanto delli antecessori C. 38.
De la renuntiatione absolutione et mitigatione dell'accusa. C. 38.
De la parte pertinente al Podestà. C. 38.
Delli offitiali che comettessero alcuna fraude nel comune. C. 38.
Del Camerlengo che nõ rimettesse li denari del comune. C. 38.
Che nisciuno porti arme offensive ne defensive. C. 39.
Chi excedesse li termini in lavorare. C. 39.
Li sottoposti a lerone ... inquisitione de danni, dato d'Orvieto. C. 39.

Della pena del giuoco della forma ò, rullola. C. 39.

LIBRO QVARTO

De le feste da riguardarsi. C. 40.
De la pena de chi nõ facesse opera del Comune. C. 40.
De chi giocasse à Carti et Dadi. C. 41.
Delle misure del vender il vino. C. 41.
Delli macellari et de chi vendesse carne. C. 42.
Della pena de chi togliesse stecconi de le bertesche. C. 42.
Della pena de chi incigliasse lino ò, canape dentro il Ca-
stello. C. 43.
De chi facesse mangiatoio nella strada publica. C. 43.
Che nissiuna persona ne alcuna bestia vada per li
tetti d'altri. C. 43.
La pena de Porci che vanno per il Castello. C. 43.
Chi buttasse mondezza nella strada. C. 43.
De la pace et concordia da farsi nel detto Castello. C. 44.
Del Conseglio da farsi sopra il fatto delle vendemie. C. 44.
De chi impedisse il curso dell'aque. C. 44.
Delli lavoratori lavoranti le possessione d'altri. C. 45.
Della pena de tender le panni sopra le mura castello-
ne. C. 45.
De chi facesse bruttezze nelle fonte ò apene. C. 45.
Del ferranza d'accusare. C. 45.
Delle guardie celer. C. 45.

Dell'obligatione delli Conseglieri. C. 46.
Della pena de chi non venisse al Conseglio. C. 46.
Delli lavoratori delle possessioni et beni che nõ volesse, nõ pagar datij et subsidij. C. 46.
Chi hà stabile nel Castello è tenuto ad ogni fattione. C. 47.
Che le cose del Cõmune si debiano bandir. C. 47.
Del tener le Chiavi della porta. C. 47.
Del piangere dietro al morto. C. 26.
Chi è debitore del Cõmune nõ può haver offitio. C. 48.
Che nissiun forestiero possi habitare nel Castello. C. 48.

LIBRO QVINTO

Chi desse danno nelle Vigne personalmente. C. 49.
Delle bestie che desseno danno nelle Vigne. C. 49.
De chi desse danno in campo biadato personalmẽte. C. 50.
De chi desse danno in campo biadato cõ bestie. C. 50.
De chi tagliasse vigne d'altri. C. 51.
De chi tagliasse arbori. C. 51.
De chi togliesse pali de la Vigna d'altri. C. 51.
De chi facesse l'erba al Canneto d'altri. C. 51.
De chi togliesse paglia ò fieno da pagliari d'altri. C. 52.
Che il patrone sia tenuto per il garzone. C. 52.
Delle bestie che desseno danno al pagliaio d'altri. C. 52.
De chi cogliesse pomi d'altri. C. 52.
Delle bestie che desseno danno alle iarde. C. 52.

13+13

Delle bestie che rodessero arbori. C. 53.

Chi mettesse fuoco alle siepe delle Vigne. C. 53.

Delli Cani che andassino senza Vncino. C. 53

De chi facesse uia nuoua per la possessione d'altri. C. 53.

Delle bestie che dessino danno nelle stoppie. C. 54.

li Minori de diece anni paghino mezza pena. C. 54.

De la licenza da darsi delli suoi beni. C. 54.

Che à ciascuno sia lecito menar le bestie in palazzo. C. 54.

Che nelli danni dati si creda fino alla quantità de diece soldi. C. 54.

Delli prati griffiati, ouero afformati. C. 55.

De chi facesse herba nel prato d'altri. C. 55.

Che il figliuolo senza uolunta del padre, ne il famegho del patrone possino accusare. C. 55.

De chi parlasse ouero operasse alcuna cosa contro il Comune. C. 55

De chi producesse falzo testimonio ò facesse falza Testimonianza. C. 56.

De chi togliesse tauole ò legname de casa d'altri. C. 56.

De chi desse danno al Zaffarano, ouero Orto. C. 56.

Del danno che dessino le bestie in Orti. C. 56.

De chi facesse pozzi per pigliare animali. C. 57.

Dell'occidere Porci nell'Ara quando dessino danni in grano, ouero in Zaffarano et Vigne. C. 57.

De chi desse danno all'escato d'altri personalmente. C. 57.

De chi desse danno ad escati con Bestie. C. 58.

Che ciascun debbia far Orti. c. 58.
Che le pene si tassino per li Consiglieri assieme con il Podestà. c. 58.
Che le Capre non s'approssimino alle siepe. c. 58.
Della pena delle cerque camponile. c. 59.
Del mieter grano in herba ò, toglier gregni. c. 59.
Del dar danno con il fuoco. c. 59.
Che il Balio del detto Castello possa accusare. c. 59.
Li Guardiani accusando notifichino l'accuse al patrone. c. 59.
Della pena de frutti domestici in Camponili. c. 60.
Del danno manuale et dudecoso nelle Vigne. c. 60.
Del danno dato nella Bandita. c. 60.
Dell'inquisitioni delle Vigne ex offitio. c. 60.
Del cavar d'accuse per danno manuale. c. 61.
Delle licenze da darsi. c. 61.
Che nissuna sorte de Bestie vadino per le Stoppie. c. 61.

IN Dei nomine Amen Anno Domini millesimo Quingentesimo octuagesimo quinto indictione decimatertia tempore Pontificatus S.mi in xpo patris et D. N. D. Sixti divina providentia PP. Quinti die vero vigesimaoctava mensis Junij.
Ill.res D.ni Felix Marabottinus, Christophorus Testatus, Leonardus

Sabatinus, et Organtinus de Rubeis Conseruatores Pacis Vrbeue,
tano populo presidentes ex authoritate publica sibi concessa prout
in actis Cancellarie Conseruatoralis super supplicatione porrecta
in Mag.co Consilio generali celebrato die uigesimaseptima mensis
Martij proxime preteriti pro parte Vniuersitatis Castri Alerone,
uisa confrontatione, et auscultatione facta cum ueteri Statuto
una cum reformationibus in diuersis foleis eiusdem descriptis per
Notarios DD. Correctorum ex Bussulo annuatim more solito
extractorum, que omnes in presenti Statuto in Capitulis seu
Rubricis sibi congruis comprehense, et descripte fuerunt, et sunt
prout per eosdem Ill.es Dnos Confalonerium et Conseruatores bene
uisum fuit. Jdcirco uirtute dci pub.ci Sen: Cons: ordinauerunt
ac mandauerunt presentibus Statutis manu S. Andree Ga,
uazeni Ciuis et Notarij publici Vrbeuetani copiatis, et descri,
ptis fidem indubiam adhiberi ac ab omnibus obseruari, et exequi
debere, non solum modo predicto sed omni alio de iure meliori ?.

Acta fuerunt predca omnia in Vrbeueteri in Aula Consilij ge,
neralis Palatij eorumdem Ill.morum DD. Conseruatorum coram et pre,
sentibus ibidem Jo: francisco quon. Romti publico Tubicine, et
Sebastiano Binde famulo Testibus ad predicta uocatis habitis
et rogatis.

Et Ego Octauius q. sr Patritij di Raynutijs publicus, et
App.ca auctate Nots et Ciuis Vrbeuetanus Judexq ordina,
rius, ac ad presens V. Cancell.s Ill.s, et Mag.ce Communitatis

Urbevetanis de iussu decreti, ac Statutorum conformitate
aliena manu mihi fida scripta rogatus, me subscripsi et solito
signo signavi in premissorum fidem rogatus, et requisitus



Nos Confalonerius et Conservatores pacis } Urbevetanae civitatis presidentes
fidem facimus et attestamur suprascriptum D. Octavianum Rainutium
de suprascripti decreti ... esse publicum legalemque no-
tarium Urbevetanum et ad penes nostre Mag.ce Civitatis ... publicis
publicis scripturis ... ab omnibus fidem
adhiberi, in quorum fidem Datum ex Urbeveteri in Palatio nostro
Conservatorali Die vigesima nona mensis Ianuarii anno 1585

Io. ... Mariae not. pro Can.rio

In Dei noie Amen, Anno Dni Millesimo quingentesimo octuagesimo sexto indictione [illegible] tempore pont.s sanctiss.mi in Xpo patris et D. N. D. Sixti divina provid. PP quinti die vero vigesima quinta mensis januarij d.ti Anni.

Visum correctum et approbatum fuit hoc pñs volumen statutorum Castri [illegible] re Comitatus Mag.ce ac Ill. Comis Civitatis Urbinateris per Mag.cos et Ecc.mos [illegible] Sebastianum de Serragij et [illegible] providum virum D. Hier[illegible] [illegible] Cives Urbevetanos, Correctores statutorum [illegible] Castrorum [illegible] eiusdem Mag.ce [illegible] Civitatis Urbevetanae [illegible] ex bussulo [illegible] officialium una cum me notario publico infrascripto more solito [illegible] extractos, una cum omnibus capitulis in eo descriptis, exceptis tamen [illegible] constitutionibus contra libertatem ecclesiasticam disponentibus, quae [illegible]

Et Ego Eduardus Cherubinus Civis Urbevetanus publicus apostolica et imperiali auctoritate judex ordinarius et ad pñs [illegible] deputatus et extractus ex bussulo [illegible] de supra scripta correctione et approbatione [illegible] rogatus [illegible] scripsi et solito signo signavi.



Signum Mei Eduardi Cherubini not. pred.

In nomine Dni amen die quarta mensis februarij 158[illegible]

Castri Allerone territorij Urbisveteris pñs statutorum volumen approbatum fuit per D. Baptista Pisarilli Civem Urbevetanum de bussulo [illegible] officialium [illegible] anno in correctorem extractum [illegible] more solito [illegible] ciotto U. J. Doct. sicuti [illegible] Placidij [illegible] Francisco [illegible] abolendo et cassando [illegible]

reformatam contra statum S.R. Ecc: et pacificum statum dicte
Civitatis Urbevetanae ac publicam utilitatem et bonos mores
vel contra formam statutorum eiusdem Civitatis. In quorum
fidem robur et testimonium Ego Ascanius [illegible] Civis Urbe=
vetanus publicus ap(osto)lica auctoritate notarius et [illegible] de
predictis rogatus signum nomenque meum apposui solitum et consuetum
rogatus et requisitus ~



Signum mei Asc: notarij predicti ~

In Dei nomine Amen. Die XX mensis februarij 1588

Castri Allerone Territorij M(agnifi)cae Civitatis Urb(evetanae) presens statutorum
Volumen, approbatum, fuit per mag:cum I.V.D. Dominum Archidiaconum
de Archidiaconijs, et Bartholomeum de Onentibus, Cives Urbevetanos
et per [illegible] [illegible] de more in Correctores statutorum extrac=
tos, abolendo, et Cassando, si quid repetitur factum ordinatum et
reformatum contra statum S.R.E. et pacificum statum dicte M(agnifi)cae Civitatis U.
ac publicam utilitatem et bonos mores, vel contra formam statutorum
eiusdem Civitatis. In Premissorum fidem, Robur, et testimonium
Ego Gaspar Mag. de [illegible] ad presens M(agnifi)cae Civitatis Canc. et notarius refor=
mationum, et in locum D(omi)ni Sebastiani Lucidi dictorum D(omi)norum Correctorum
notarius iam premortui, electus et deputatus de predictis rogatus
signum nomenque meum apposui solitum et consuetum, ro=
gatus, et requisitus.



In Dei Nomine Amen Anno Domini 1589 die vero 3° martij

Pns nos tamen statutarij d. Albinee convenientes [illegible] [illegible] D. Antonius Cattaneus et D. Ciprianus [illegible] [illegible] anno 1588 [illegible] officialibus [illegible] capitula et [illegible] custodi [illegible]

In primis Che nessuna persona possa fare inquisitione di [illegible] alcuni tempi di quattro mesi in quattro mesi i quali passati l'inquisitione fatta sia nulla et invalida

Item che andando dentro il Castello per tempo alcuno porci di [illegible] di essi caschino in pena di un grosso per porco et per ciascheduna volta senza custodia.

Item che in ciascheduna inquisitione che si farà non si possa dal Podestà o dal padrone de beni procedere e esaminare senza dieci testimonij

Item che il Podestà sia obligato a ricevere tutto quello [illegible] per servitio della Communità

Item se intenda revocata la prohibitione fatta che nessuno possa giurare alla forma [illegible] de lavorare [illegible] [illegible] confessis [illegible] contra [illegible] Cesaris [illegible] et ad [illegible] [illegible] [illegible] statuta [illegible] membris [illegible] et [illegible]

[illegible] mei [illegible] die martij [illegible]

68v

In Dei nomine. Amen die 26 Januarij 1590

Presens volumen statutorum Castri Alleronae visum fuit et correctum per Mag.cum d. Nicolaum Primarium J.U. doct. et Mag.cum d. Ascanium Pollidorum cives et me notarium infrascriptum correctores statutorum ex bussulo more solito extractos pro anno 1590 cassando et annullando omne id et totum quod poterit reperiri contra S.R.E. celsum et pacificum statum et contra Mag.cam Civitatem Urbevetanam et omnes alios bonos mores ac et contra statuta d. Civitatis.

Et in fidem premissorum ego Jo. Baptista Pasquinus notarius publicus et ex bussolo in notarium [illegible] predictorum correctorum extractus quia de predictis rogatus fui [illegible] quorum omnium et singulorum fidem publicam meo solito signo signavi rogatus et requisitus



In Dei nomine Amen. Anno Domini millesimo quingentesimo nonagesimo primo indictione quarta tempore Pontificatus Sanctissimi in Christo Patris et D.N.D. Gregorii divina providentia Pape decimiquarti die vero Vigesima nona mensis Januarij eiusdem Anni.

Presens volumen Statutorum Castri Alleronae visum et correctum fuit per Mag.cum et J.U. doct. dominum [illegible] Cives Urbevet. et per me Hor.tium Pasquinum de Pasquinis et dominum Joannem [illegible] marcochium Cives Urbevet. ex bussulo more solito extractum pro presenti infrascriptum correctores statutorum [illegible] anno 1591. cassando et annullando omne id et totum, quod poterit reperiri contra S.R.E. et Pacificum statum, et contra Mag.cam Civitatem Urbevetanam et omnes alios bonos mores, ac etiam contra statutum d. Civitatis. Et in fidem premissorum:

numi.

Et Ego Petrus Paganellus publicus ap(osto)lica auct(orita)te not. Civisq(ue) Urbinat. [illegible] presens
[illegible] deputatus et extractus ex bussulo more solito de suprascripta correctione [illegible]
ne prefati Statuti rogatus me subscripsi; et solito signo signavi rogatus et [illegible]



Signu(m) mei Pet(ri) not(ari)i predi(cti).

In Dei N(omin)e Amen. Die ultima men(sis) Februarij anni 1592

Per Mag.cum et Ex.tem I.U.D. D. Ludovicum Gualterium et Mag.cum D. Hier-
onimum Monaldentium Correctores Stat(utoru)m artium et [illegible] Civis Urbis
ueti ex bussulo extractos presens volumen Stat(utoru)m Ca(strum) Alerone [illegible]
capitulis et reformationibus in eo descriptis salvo semper [illegible] correctione
et approbatum fuit.

Et ego Felix Mang. publ. et auct(orita)te ap(osto)lica not. Civisq(ue) Urbevetanus [illegible]
dicta confirmatione [illegible] rogatus [illegible] subscripsi [illegible]
nomenq(ue) meum apposui solitoq(ue) [illegible]



69v

In Dei Nomine Amen. Die 3° mensis Maij 1593.

Presens Volumen Statutorum Alleronis visum, et correctum fuit per Mag.cum et ecc.m V. J. D. D. Flaminium Mancinum et D. Hieronymum Narusium Revisores à Consilio Civitatis una cum me notario infrascripto more solito detrahendo amovendo et annullando omne id et totum quod reperiri potuit contra S.tam Sedem apostolicam, ac prefatum Statum et contra Commune Urbevetanum et contra bonos mores etc. et in fidem premissorum Ego Octavius q. D. Patritii de Nazzaris publicus apostolica auctoritate Notarius Civitatis Urbevetanae et cancellarius supradd. DD. correctorum [illegible] et manu mea subscripsi, et meo solito signo signavi rogatus et requisitus [illegible] et correctores.



In noie dni amé die XXV. men. Januarij 1595
Visu correctu et approbatum fuisse et esse pns castri Alle
rone volumen statutoru cu omnibus suis suprascriptis
capitlis et reformatis salvo enim semper et reservatis
per Mag. D. Bernardu D. Bernardis J. V. Doc. et D. Scipio
nem Gheggiu Cives Urbevetanos [illegible] in corre
ctores statutoru electos et deputatos et ex bussulo aliorum offi
cialiu Ill. Civitatis Urbisveteris extractos una cu me not. infra
scripto. Et in omniu premissoru fidem robur et testimo
niu Ego Hercules Natius publicus aplica autate not.
ad id deputatus et ab extractus scripsi subscripsi signavi
et in hanc publica forma redegi rogatus et requisitus

Signu mei not. predicti

In Dei Nomine Amen. die 30 mensis Januarij 1596

Visum correctum et approbatum fuit hoc pns volumen statutorum castri Allerone
[illegible] Ill. Civitatis Urbisveteris per Mag. J. V. Doc. D. Cesarem Scalzera[illegible]
correctorem statutorum arcium et castrorum eiusdem Ill. Civitatis Urbisveteris
ex bussolo aliorum officialium una cu D. Celio Baltassario predicto
extractos una cu omnib. capitlis in eo descriptis salvo semper et reser
vatis.
Et ego Paulus q. Antonij [illegible] de [illegible] publicus apostolica auctoritate

70 v

nost. et Civis Urbinetanus et de pns nost. deputat. et electus et Civitatis Urbini more solito pro pnti anno de infrascriptis correctione et approbatione pntis statuti rogatus fui. Ideo in premissorum omnium et singulorum fidem sig. nomenq. meum hic infra posui solitum et consuetum rogatus et requisitus etc.



Sig.m mei Pauli notarii et cancellarii pred.

IN Dei nomine Amen. Anno a Virginis partu Millesimo quingentesimo nonagesimo septimo Indictione decima Sedente ac Regente S.mo in Xpo P. et D.no Clemente divina provid.a PP. octavo. Die vero prima mensis februarii dicti anni.

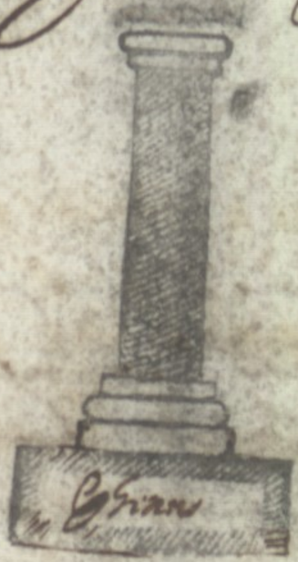
Visum correctum et approbatum fuit hoc pns volumen statutorum cum Allegatione comitatus M.ce Civitatis Urbinatensis per Mag.cum dominum Jo(hanne)m Paulum Cornelium Civem Urbinatanum Collatori statutorum Artium,

castrorum

Cesarum et ... d. Ill.s Civitatis Urbini ... et ... aliorum
officium una cum mag.co ... [illegible] ... fuerit ... mu-
ſolit ... [illegible] ... cum omnibus capitulis ... in ... ſcriptis ſalvo ...
et ... [illegible]

Et Ego Ceſarius q. dni Petriantonij de ... civis et publicus
... apostolica notarius Urbini ... [illegible]
... preſenti anno 1597 ... [illegible]
de ... approbat.e et correctioni rogatus in fidem ...
et ſingulorum premiſſorum hic ipſa ſignum ... meo appoſui
... rogatus





71 v

In Dei nomine amen die 24 januarij 593

Per mag.cum et ex.mum I.V. doc. d. Robertum Aurelium nob. Lucanum auditorem correctorem statutorum artium et collegiorum mag.ce civitatis V.V. [illegible] d. civitatis capitula [illegible] volumen statutorum Alexandrie cum omnibus capitulis et reformationibus in eo de- scriptis salvo semper [illegible] correctionem [illegible]

Ex quo [illegible] nob. [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] et reformationibus confirmatione [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]



Signum mei [illegible] nob. [illegible]

In Nomine Domini Amen. Anno a salutifera Nativitate Millesimo quingentesimo nonagesimo nono ind.ne xij die vero 3.a mensis Februarij pontificatus S.mi D. N. D. Clementis divina providentia Pape Octa- vi, Anno eius pontificatus Octavo.

Mag.ci Domini Caesar [illegible] V.I. doc. et Ulisses q. d. Jacomini [illegible] cives V.V.mi correctores et revisores statutorum Artium, Universitatum, et collegiorum comunitatis d. civitatis more solito ac [illegible] aliorum officialium pro presenti anno uno mense [illegible] Viso volumen statutorum c. Alle- xandrie [illegible] comunitatis, una cum omnibus capitulis, et refor- mationibus

mutationibus in eo descriptis, approbaverunt, corrigerunt

et confirmaverunt salvo iure &c.

Et ego Petrus Benedictus publ. apostolica auctoritate notarius, [illegible]

deliberationibus et ad supra scriptis, et depositis [illegible]

de ipsa confirmatione rogatus fui; ideo id manu [illegible]

me subscripsi, et solito signo signavi rogatus &c.



Ita est ego Petrus qui supra

[illegible] scrit in fede [illegible]

[illegible] bj. [illegible] Roc. gub[illegible]

[illegible] cozat. [illegible]

72v

IN Dei noie. Amen. Anno a Deiparae Virginis partu 1600

Indict.ne xiij Pont.us S.mi in Christo Patris et D. N. D. Clementis divina

providentia pp. octavi anno vero nono. Die vero 24 mensis Martij

dicti anni

Correctum et approbatum fuit presens volumen statutorum et ordinationum con-

tinens [illegible] felicis civitatis Urbisveteris per mag.cum et ex.mum J.V. doct. D.

Urbanum Blondellum et mag.cum D. Antonium Philidorum Cives

Urbevetanos Correctores statutorum artium, publicationum et aliorum

dictae Civitatis ex bussulo aliorum officiorum d. civitatis more solito

extractos una mecum notario, cum omnibus et singulis capitulis conformiter

ut ea describuntur salvo semper [illegible]

Et ego Iohannes de [illegible] civis et pub. auct. apostolica notarius Urbe-

vetanus [illegible] de praemissis rogatus in fidem omnium et singulorum

praemissorum hic me subscripsi signumque meum apposui solitum [illegible]

...ni, et ...

... e bussulo alior...

...ni nota extracti ...

... eiusd. comitatus ...

In Noīe Dñi Amen Anno à Natiuitate eiusdem Milles.mo sexcentesimo

Indictione Decimaquarta die vero sabati [illegible] Mensis

Februarij. Pontif. S. in Christo Patris et D. N. D. Clementis Decimi

Provid.a Papae decimi Anno eius Nono

Haec presens Statutorum volumina [illegible] [illegible] cum [illegible] et appro-

batum fuit per [illegible] et [illegible] D. [illegible] [illegible]

[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] et [illegible]

[illegible] et [illegible] correctis una cum me Not. [illegible]

[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] dummodo in aliqua parte

[illegible] non [illegible] in preiud. [illegible] [illegible] et [illegible]

M.ta [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]

[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] in [illegible] [illegible] [illegible]

Che per l'avvenire i Sindici che faranno l'inquisitioni contro le

Vigne usino che sia lecito à Padroni delle Vigne di poter [illegible]

di [illegible] [illegible] per quelli [illegible] [illegible] [illegible]

tempo, et che per [illegible] li Sindici o [illegible] Sindici non [illegible]

[illegible] [illegible] et che la pena delle Vigne s'intenda [illegible] come se fosse piena

Che i Sindici siano obligati di far cassare l'Inquisitioni che si trovaranno

essere debitori alla Corte [illegible] però il pagamento et non

facendo questa cassatione in pena di [illegible] [illegible] d'applicarsi come

nello Statuto.

Ego [illegible] Civis [illegible] rogatus [illegible] Not. publ. [illegible] de [illegible]

[illegible] me subscripsi [illegible]

73v

In noie dni amen die secunda mensis martij 1602

Visum correctum et approbatum fuisse et esse preus vo-
lumen statutorum castri Alleronae terr. urbis veteris
cum dibus capitulis et reformationibus desuper in eo volumine
conscriptis salvis etiam semper et reservatis per
Mag. et excell. V. I. Doc. D. Sebast.nu Marabottinum V. I. D.
electum a consilio generali more solito dno Emilio de
Aurelijs ex bussulo extracto et d. D. Deltrep habente
liceam urbevetus extracto ex bussulo una cum me
notario infrascripto sub quibus —

Et ego Ascanius Mattus de Urbeveteri publicus apostolica
auctoritate notarius extractus ex bussulo officialium et civium
de predictis rogatus in premissis fidem signo nomine meo
appositis solitis et consuetis rogatus et requisitus —

Signum mei notarii predicti.

In Noie Dni Amen Anno a Nativitate eiusdem millmo. sexcentmo. Tertio Indictione
prima die vero sabati xx. mensis Martij Ponr.tus S. D. N. D. Clementis divina
providentia Papa octavi &c. Presens Castri Alleronae statutorum ac reforma-
tionum volumen Visum correctum et approbatum fuit per Mag.cum et Ecc.um V. I. D. D. Vinc-
tium Magoriam ex bussolo aliorum officialium ut moris est extractum ac M.cum D. Fulvium Saravi
subrogatum ab Ill. D. Mag. et Num.ro duodecim loco q. D. Equitis Scipionis Sensati subro-
gati Philippis statutorum Correctoris una cum me Not. pub.co infrascripto subrogato
loco q. D. Pauli Vaianensis ab Ill.mis D. Mag.tu subrogato, salvis tamen semper
praejudicialibus quatenus emanavit seu quovis modo facerent contra in quindm
Ill. Civitatis Urbisveteris. &c.

Ego Bernardinus Salabattarius Civis ap.ca auctoritate Not. pub. Urbevetanus et de predictis
ut supra de predictis ideo me subscripsi et publicavi. &c.

Sui Bern. pred. &c.

In Dei noie Amen. Anno Virginei Partus Millesimo sexcentesimo
Quarto, Indictione secunda, sedente, ac Regnante [illegible] D. N. D. Cle=
mentis divina providentia Pont. opt. Max. die vero 17. mensis
Novembris dicti anni

Praesens volumen statutorum et reformationum comunitatis [illegible] Civitatis Urbe-
vetanae correctum ac approbatum fuit per Nobiles viros [illegible] Va
[illegible] Monaldum [illegible] I. V. Doc. et [illegible] Thedorum [illegible]
[illegible] omnibus et singulis capitulis et reformationibus in eo [illegible]
salvis semper [illegible]. In [illegible] anno 1604

Ego [illegible] q. D. Petriantonij de [illegible] civis, et publicus [illegible]
[illegible] notarius Urbevetanus, [illegible] de premissis [illegible]
[illegible] dictis signum in nome meo [illegible]
[illegible] rogatus [illegible]



74v

In dei nõi Amen. Anno Dñi Millesimo sexcentesimo ~~quinto~~ sexto Indic-
ne ~~sexta~~ quarta Die vero 4 men. Martij Tempore Ponti-
ficatus Smi in Xpo Pris et Dñi Nri D. Pauli divina Provide. nõa Papa
Quinti

Hic presens cap.li Allevare Territorij M.ci [illegible] [illegible] [illegible] com
[illegible] et approbatione facto per [illegible] DD. Conseglium [illegible]
et [illegible] [illegible] pro presenti anno ab [illegible] Cons[illegible] ex
[illegible] aliorum officialium [illegible] me Not.rio, et co[illegible]
[illegible] etiam [illegible] pro anno presenti [illegible]
per [illegible] [illegible] cum [illegible] decretis seu Capitulis in
[illegible] di loci observari debeant ut [illegible]

In primo che il primo di Tempo e la vendembia nel distretto di [illegible]
pena Cittadino [illegible] [illegible] [illegible] vendembiare
a tutti senza incorrere in pena alcuna

Ite Che li [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] possano
far pagare pena di danni dati [illegible] [illegible] dire nel
presente [illegible]

Ego [illegible] Guidus Raymundus publicus et Apostolica [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] de [illegible]
de [illegible] [illegible] ideo me [illegible] pro [illegible]

[illegible] ab [illegible] [illegible] May.
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] de [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]

In dei Nomine Amen. Anno Domini 1608 Ind(ictione) VI die
P(ontifica)tus S(anctissi)mi D(omi)ni Pauli divina providentia pape V
die vero VIII mensis Februarii
Visa correctione et approbatione facta per [illegible] Caroli
Alterone [illegible] omnibus et singulis capitulis
decretis, et reformationibus [illegible] pro anno
1607 presentis, et 1608 [illegible] ex quo de praedictis
fuit correcta [illegible] maioris et aliis

Ianua

Ego [illegible] Correctis [illegible]
pro [illegible] anno [illegible] nostri [illegible]
Camilli [illegible] notarius [illegible]
[illegible] de [illegible]
[illegible] et [illegible] pub(lico) [illegible] de [illegible]
[illegible] subscripsi et [illegible]
[illegible]



75v

In Dei nomine amen die 7 februarii 1609

Presens scabinorum volumen [illegible] Hieronymi [illegible] fuit per [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]



Et Ego [illegible] publicus [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] rogatus

In Dei nomine Amen die 18 maii 1610

Presens scabinorum volumen [illegible] [illegible] fuit [illegible] Hieronymi [illegible] [illegible] Hieronimi [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]



Et Ego Felix [illegible] publicus [illegible] [illegible] de [illegible] rogatus fui ideo [illegible] [illegible]

signum meum solitum

78

76r

In nomine [illegible] die xi mensis martij ibid.

[illegible] volumen [illegible] arrendament [illegible]

[illegible] en Ramon [illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible] Christi [illegible]

[illegible]

In Dei nomine Amen. [illegible] die [illegible] mensis martij 1612

[illegible] volumen [illegible]

[illegible] de Almenara [illegible] Meseguer [illegible] Baltasar

[illegible]

[illegible]

[illegible] apostolica [illegible] publicus [illegible]

[illegible]

[illegible]

76v

In dei no(mi)ne amen die 24 Januarij 1613

Hoc [illegible] Allemon [illegible] statutor(um) [illegible] correctio et approbatio [illegible] [illegible] [illegible] Vincentius [illegible] et Petrum Albani Correctores [illegible] 1613 [illegible] aliorum officialium [illegible] [illegible] in me no(tari)o [illegible] [illegible] Capitulo et reformatione [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]

Et ego Jacobus [illegible] publicus App(ostolic)a auct(oritat)e [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] aliorum officialium [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] rogatus et requisitus



In dei no(mi)ne amen die [illegible] mensis Januarij 1614

[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] et [illegible] et [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]

inter DD. Cathilenti[?] md.ᵒ[?] hodie [?], et md.ᵒ Ottauiano md.ᵒ
[?] Catt[?] di Casti obtemperant[?] [?]

. . . anno 1614. DD. [?] Clai[?] predetta dell'

inquisitione [?] Franzotte [?] per la causa

[?] d'anch[?] [?] la [?] della

possessione e di [?] [?] le haueva

[?] predetta, [?] d'essere [?] di questa e che

la Città n'habbia a tirar la parte sua, [?] predetta

[?] [?] che [?] saranno [?]

[?] la Città di mettere il [?] [?] il nelle

di marzo.

Et [?] DD. [?] [?] pub. [?]

et[?] pred.ᵃ [?] de [?] [?]

[?]



47 v.°

Laus Deo. Hodie Amen die 12 mensis Januarij 1615

Visum correctum et approbatum fuit presens volumen statuti Castri [illegible] per [illegible] dominos Correctores ex [illegible] alterius [illegible] contradicentes [illegible] correctionibus [illegible] et reformationibus in [illegible] descriptis [illegible]. Salvo [illegible] et reservato.

Et ego Jacobus [illegible] publicus [illegible] auctoritate Notarius [illegible] de predictis rogatus [illegible] me subscripsi publicavi solito meo signo [illegible].



In Christi nomine Amen die 5a februarij 1616

Presens statutorum volumen [illegible] correctum [illegible] per [illegible] Correctores [illegible] pro presenti anno [illegible] me notario [illegible] omnibus [illegible]

Et ego [illegible] publicus [illegible] rogatus [illegible] me subscripsi [illegible] solito meo signo [illegible]



In dei nomine Amen die 20 Maij 1617

Visa lecta et correcta fuit pres. [illegible] Cast. Allerone [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] Guidonis [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] officiales [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]

Ego Jo. Baptista [illegible] publ. [illegible] auct. not. [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]



In dei nomine Amen [illegible] Februarij 1618

[illegible] [illegible] [illegible] Castri Allerone [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]

Et ego [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]





In Dei Nomine Amen. die 4. Februarij 1619.

Ms. Stat. Vehmen fr. Albertus vidit et approbavit
fuit ... Cornelius ... de mense
... pro presenti honoribus. ...
... habeant ... Abrahamus
... de ... [illegible]

In Dei Nomine Amen. die xxi. mensis Aprilis 1660.

Ms. Petri Albertus ... Vehmen vidit et approbavit ...
... alios officiales ...
... per ... libere ...
... Dei Nomine huius ... concessit ...
... et publicavit ...
... Clemenant ... alla Curti ...
... dato danno ... d'aver la sua ...
... d'altri danno ... facendo ...
... [illegible] ... danni.

... [illegible]



Hoc presenti stabilitur capituli [illegible] volumini eiusdem [illegible] co
appositum fuit per [illegible] Angelum [illegible]
alios Correctores [illegible] Notarios [illegible]
ne [illegible] in [illegible] omnibus [illegible] Capitulis
et reformationibus [illegible]
capitulo in Consilio generali [illegible] salvo
[illegible] Capituli [illegible]

Che nelle Inquisitioni delle vigne [illegible] cavar
da avanti nessuno e che nessuno non possi vendemmiar
ar [illegible] che non haverà il Consiglio [stabilito] [illegible]
di metter pena da applicarsi la metà al [illegible] et
l'altra metà alla Communità salvo [illegible]



Et [illegible] Guidus [illegible] publicus [illegible]
notarius [illegible] et ad id deputatus [illegible]
dictis [illegible]
[illegible]

In Dei nomine Amen. Die 15 februarij 1622 —

Hec p̃ns statuti D.ni Alleroni volumen, cuius correctio et approbatio fuit per Ill.mo Off. et Ad. R.do D. Hieronymo Bolli D.no et alios correctores ex benevolo pro p̃nti anno 1622 electos, una mecum notario cum additionibus et singulis capitulis, et reformationibus in eo existentibus quorum [illegible] cuiusq capito cognoti conciliis D.i D.i obtento salvo semper Decreti intr. V.

Che nessuna persona possa entrare nelle vigne dal prencipio del mese di maggio per fino che l'uva sarà pendente, eccetto per scopo di cosa, et suo famiglio, ne per far erba ne qualsivoglia altra cosa, sotto pena di uno scudo per volta d'applicarsi la metà al Padrone, et l'altra a metà alla Corte, et che nessuno possa cavar l'acqua —

Et ego Pompeius Rainerius pub. et app.ca auct.e notarius, Civis Viterbiensis et exhibendo ut d.i errores de pred.is rogatus fui, ideo me subscripsi, et publicavi, et solito meo signo signavi consuevi —



In Christi nomine Amen. Die 20 Maii [illegible] 1624

Ill.mi, et [illegible] Cast.i Albone, [illegible], correctores [illegible]
[illegible] correctores, [illegible]
[illegible] anno, una mensis [illegible] temp.

Ego Lucius q. D. Dom.ci [illegible] filius Civis [illegible] eras [illegible]
et ad premissa [illegible] rogatus [illegible] meliori, et
publicavi etc.



In Christi nomine Amen. Die 27 Februarii 1624

[illegible] Cast.i Albone [illegible] correctores et [illegible]
[illegible] correctores, [illegible]
[illegible] temp. [illegible] Capitoli [illegible]

Che à quelli [illegible] ad Cont.i [illegible] la pena
[illegible] di pena
[illegible] alla somma di ingiuntij, appartenendo [illegible]
[illegible] pena, [illegible]
[illegible] pena di ingiuntij [illegible]
[illegible]
[illegible] pena [illegible]
[illegible]

80v

alli negotij necessarij della Città à Comp.o ospitale,
applicandosi la metà dell'ospitale della Città, e l'altra metà alla
fabrica di S.ta Maria della Stella di [illegible].

Item nell'istesso aggiungiam. i seguenti Capitoli cioè [illegible]
Gabellotti che verranno eletti à tenerne il quarto della pena, come
e quarto alli Guardiani della Città, che loro saranno, [illegible]
et la metà delle pene alla Città, l'altra parte alla Camera
[illegible] l'anno di [illegible], e l'altro quarto presso
al d.o Gabellotto, et [illegible].

Ego [illegible] Lucius q. [illegible] Dom.ci [illegible] Civis [illegible] rogatus
[illegible] in fidem me subscripsi et signavi [illegible]





In Noie Dni Am. Die ult.a mens. Januarij 1625.

Presens Statutor. Volumen Castri Allerone visum, et Correctum, ac approbat. fuit per DD. D. Mutium Mazzocchium J.V.D. et Ottavium Mangrossum pro presenti anno Correctores ex Bussulo extract., una mecum Noto infra cum decretis, et Capitulis in eo existen. salvo semp. [illegible]

Ego Felix Brunottus pub.s et Ap.lica auctate Notus Civisq. Urbevetanus, de premissis rogatus ideo me subscripsi, et solito meo signavi requisitus [illegible]

In Noie Dni Amen Die 7 Febr. 1626

Visto, Corretto, et approbato [illegible] Cast.o Allerone [illegible] Volumen [illegible] Correttori [illegible] deputati [illegible] Capitoli [illegible]

Imprima [illegible] quelli [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] quanto di danno [illegible] [illegible] quando [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]

81v

Item che detti maestri [illegible] Assecurati di predetta, et Benedetto
offitiali detti [illegible] alli Padroni delli [illegible] di
[illegible] d'ogni [illegible] di danno [illegible], quando
di quattro [illegible] di [illegible], come sopra.

Item che tutti quelli, che eserciteranno l'offitio del Quadraro
[illegible] quanto detta magnifica Città [illegible]
in alcun modo esercitar l'offitio [illegible] detta magnifica
Città [illegible] permanentemente [illegible]
[illegible], [illegible], si intendano
di fare [illegible] ne mai [illegible] esser
ammessi all'offitio [illegible] detta magnifica Città in alcun
tempo [illegible] Quadraro, et [illegible]
Quadraro [illegible] di quattro [illegible]
[illegible] menarle alla Città, e consegnarli
al Padrone, et anco facendoli [illegible]
[illegible] in pena di mille scudi d'applicarsi
la metà al Padrone, et l'altra metà alla Città [illegible]
[illegible] Luigi [illegible] et

ap(osto)lica auctoritate Hie(ronym)i de [illegible] [illegible] me facta et publicationi rogatus



In dei nom(ine) Amen. Die 10 men(sis) februarij 1627.

[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
una me [illegible] [illegible] pro presenti anno [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]



Et Ego [illegible] [illegible] publicus ap(osto)lica [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
me [illegible] et publicatione [illegible] [illegible] [illegible] rogatus

82.v

In Dei Nomine Amen Die 31 Januarij 1629

Primi Vallutores Magistratus Communitatis Castri Alleroni ex omnia In eo existentes usu decorandi Juris [illegible] Ill. D. Magonitti de Magonis et Socius Sergentoni una cum me not. infratti [illegible] [illegible] Anno [illegible] mediante [illegible] Con la [illegible] mandando gl' infratti capitula observari et adimpleri

In prima che tutti quelli che daranno danno In vigne In far erba dal mese di Maggio fino che l'uva sarà pendente caschino In pena di [illegible] venticinque per ciascheduna volta da applicarsi la metà alla Communità di Castello et l'altra metà al Sig.r Podestà [illegible] per i [illegible] derogando ai capitoli nello [illegible] di danno [illegible]

It. che tutti quelli che daranno danno In vigna cogliendo uva o agresta o altri frutti caschino In pena di [illegible] per ciascu

un

ne et ciascuna volta et la notte raddop-
pij di applicarsi come sopra derogando ad
capitolo di mezzo scudo di sopra

Item Che tutti quelli che condurranno bestie alla cor-
te per qual si voglia modo o per guardare
o per altro modo tanto da particulari
quanto dal Stato et a quelli gli fussero
rimesse da i patroni, o altri caschino
in pena di tre scudi [illegible] di ap-
plicarsi come sopra

Item che tutti quelli che impedissero il corso
dell'acqua et la madaine [illegible] per altre por-
tioni di altri o vero per le strade
commune o vicine caschino in pena di
mezzo scudo per volta d'applicarsi co-
me sopra derogando ogni altro capi-
tolo [illegible]

Et ego Joannes baptista Pasquino



publicus ex ap.ca auctoritate notarius et civis Urbevetanus & premissis rogatus in fidem hic infrascripsi signum apposui consuetum

In Dei n.ore amen. Die septima februarij 1632.

Presens hoc statutorum Castri Serone volumen visum et approbatum fuit ab anno 1629. usque ad totum presentem annum 1632. per Ill.mos D. Comitem Ubaldinum Marsciatum, et per Ill.m et adm. ex. D. Vinc.m Sebeu Correctores ex bussula extractos pro pnti. anno salvis omni meliori modo

Ego Benedictus de Benedictis ap.ca auctoritate not. et pro Ill.mo Magistratu Cancellarius loco q. D. Lucij de Lucijs ex bussula extracti et premortui de premissis rogatus fidem publicavi



Ill. ac Rev. Arch. die 18 Januarij 1633

Visum correctum, et approbatum fuit hoc presens volumen

statutorum Com.bis Cis. Alleronis per Ill.m et R.m D. Ant.

Guidonium Iudicem meß. p. Curia Capli. in...

presentibus ...



In quorum fidem Ego ... not. ...

In Nomine Amen die 18 mensis Julij 1634

Visum correctum et approbatum fuit hoc presens volumen [illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]



[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

84v

In Dei Nomine Amen. Die nona mensis februarij anni 1636.

Postis per scrutinium volumen Calmi Allevore [illegible] et approbatum fuit ab anno 1635. usque et per totum annum 1636. per DD. Correctores eiusdem anni 1636 extractos de bussulo more solito et [illegible] in dictis [illegible] in eo scribendis [illegible] alio [illegible] in fide

Ego Antonius Civis [illegible] notarius Civis Urbevetanus, et [illegible] DD. correctorum eiusdem anni et de bussulo extractus me subscripsi et publicavi ac meo solito signo signavi [illegible]

In Dei nomine Amen die 14 feb. 1637.

[illegible] fuit [illegible] volumen [illegible] Allevore per DD. Correctores [illegible] [illegible] [illegible]

[illegible]

[illegible] [illegible] [illegible]

[illegible] fuit [illegible] volumen [illegible] Allevore [illegible] et approbatum pro [illegible] anno 1638. per DD. Correctores [illegible] hodie 21 Maij 1638

[illegible] Ego [illegible] [illegible] notarius [illegible]

In Dei Nomine Amen. Anno Domini 1639 die 4 Febr(uari)j



Hoc presens [illegible] Athelone [illegible] volumen in [illegible] celsum, et
approbandum [illegible] per correctiones [illegible] [illegible] pro [illegible]
anno 1639 meo solito [illegible] confirmationem [illegible]
[illegible] una mecum [illegible] salvo semper [illegible]

Ego Angelus [illegible] [illegible] et [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] anno 1639 [illegible] [illegible] me
[illegible] et meo solito signo signavi [illegible]



In Dei nomine Amen [illegible] presens [illegible] volumen
[illegible] approbatum [illegible] confirmatum [illegible]
[illegible] [illegible] publica [illegible] pro presenti
anno 1640 [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] Ego [illegible]
[illegible] Camelli [illegible]
[illegible] die 2 Januarij 1640



[illegible] Amen [illegible] die [illegible] mensis Maij 1641.

Noc [illegible] fabritius [illegible] Caſſar [illegible] Meſſane

[illegible] et [illegible] conve-

conde [illegible] una recens [illegible]

[illegible] mo [illegible]

[illegible] Capitulis in eo [illegible]

[illegible] in [illegible]



Ego [illegible] Valentinus [illegible]

[illegible] et pro [illegible] ad [illegible]

rogatus [illegible] me [illegible] ſubſcripſi publica

[illegible] ſolito meo ſigno ſignavi [illegible]

In Dei nomine Amen. Die quarta Martij 1648.

Vinum confectum fuit hoc presens volumen statutorum

Casali Albarone [illegible] Consiliarij una mecum

pro presenti anno [illegible] solitis [illegible]

expressionibus 1642. 1643. 1644. 1645. 1646

1647. 1648. [illegible]

Ego Ladislaus [illegible] notarius [illegible]

[illegible] et Civis [illegible] pro

[illegible] anno [illegible] subscripsi



[illegible]

In Dei [illegible] die 2a mensis Octobris 1649

Hoc pro volumen statutorum Casali Albarone [illegible]

fuit [illegible] Consiliarij pro Anni 1649 [illegible]

pro [illegible] Anno una mecum not. [illegible]

Ego Angelus [illegible] Aptus autem not. public.

Civis [illegible] [illegible] confirmavi [illegible]

[illegible] me subscripsi [illegible]

86v

In Dei nomine Amen. Die 17. Januarij 1650

[illegible] fuit hic [illegible]

[illegible] Alleuine [illegible] Cornuberij

[illegible]

[illegible]



[illegible]

[illegible]

[illegible]

Alter [illegible] die 6. februarij 1650

[illegible] fuit Alleuine

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible] 1650 [illegible]



[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

6.3

In Dei nomine Amen. Die 20 maij 1656

Visum concessum et approbatum fuit hoc
presens Volumen Rationum D. Albertini
ad Seminarium pro annis 1653. 1654. 1655. et pro
primo anno 1656. ad rationes in eo contentas
et ideo



Ego Hubertus Cherubinus publicus et apostolica auctoritate notarius
et pro de Curia rogatus

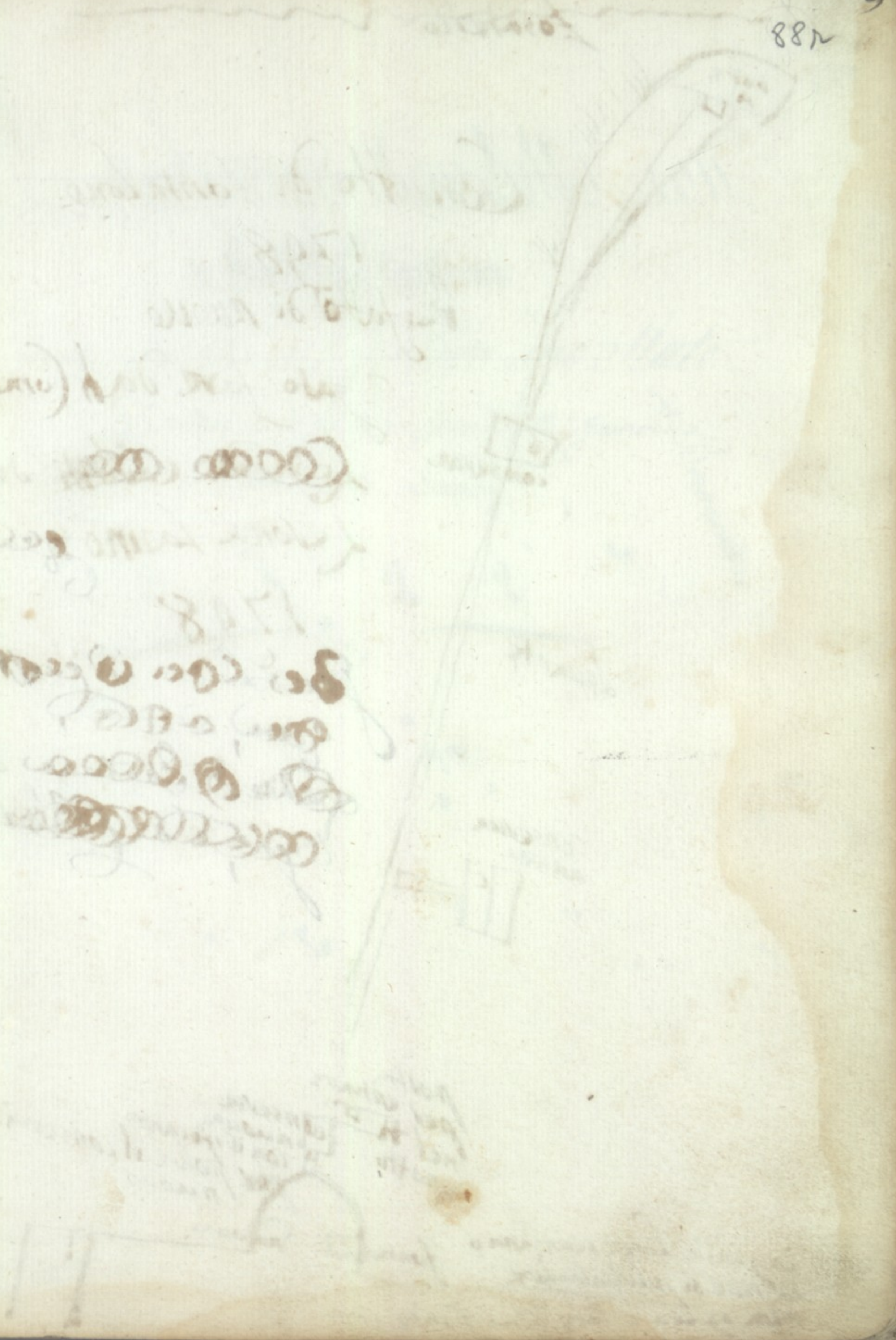
In Dei nomine Amen. Die 7. 7bris 1657

Visum concessum et approbatum fuit hoc Volumen
Rationum D. Albertini pro annis ad dictum
Capitulum Seminarij

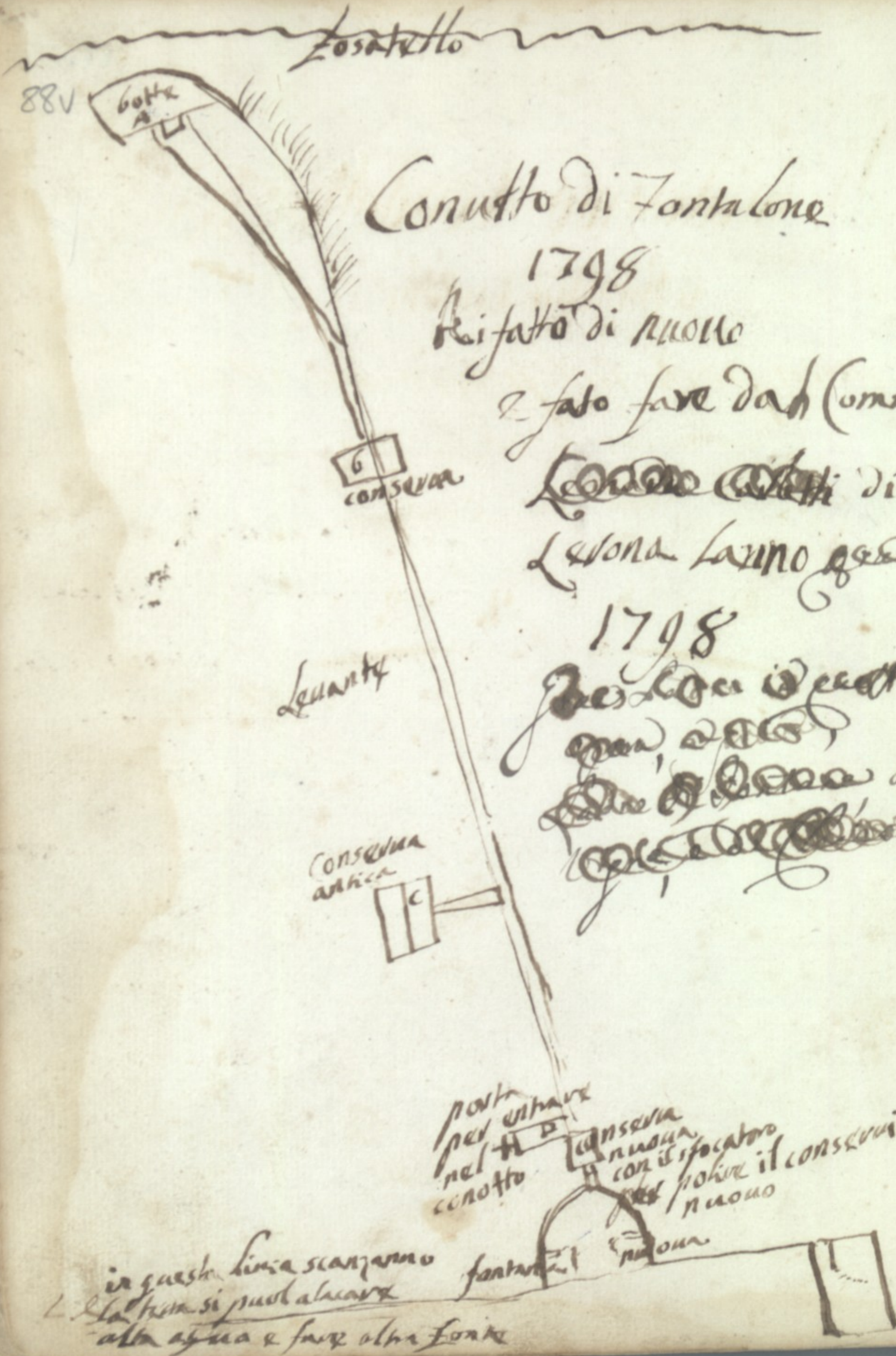


Ego Hubertus Cherubinus Notarius in fidem

.S.S



88v



Conutto di Fontalone
1798
Rifatto di nuovo
e fato fare dal Commune
di
Levona Lanno
1798

Il medesimo Condotto con le Pubbliche Fontane furon poste nel primiero suo Stato

riattando il tutto a spese della Comune

l'anno del Signore

1822

Liberoto Bernardini

89v

Ego Antonius Nerius V. P.

Ego Antonius Nerius V. P.

2

Jo. Liberato

Bernardini

N.o 11